



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 98 DEL 05-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (08 - 19 - 27 NOVEMBRE 2024)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti il verbale delle delibere C.C. della seduta dell'08.11.2024: **n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73, n. 74, n. 75, n. 76, n. 77, n. 78, n. 79, n. 80.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare il verbale della delibera C.C. della seduta dell'08.11.2024: **n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73, n. 74, n. 75, n. 76, n. 77, n. 78, n. 79, n. 80.**

successivamente:

Visti il verbale delle delibere C.C. della seduta del 19.11.2024: **n. 81, n. 82, n. 83, n. 84, n. 85.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare il verbale della delibera C.C. della seduta del 19.11.2024: **n. 81, n. 82, n. 83, n. 84, n. 85.**

successivamente:

Visti il verbale delle delibere C.C. della seduta del 27.11.2024: **n. 86, n. 87.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare il verbale della delibera C.C. della seduta del 27.11.2024: **n. 86, n. 87.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 06-12-2024

Il Responsabile del servizio

Cavuoto Mirella



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 104 DEL 09-12-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2024/2026 NELLA SEZIONE OPERATIVA PARTE INVESTIMENTI PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - D.G. N. 233 DEL 29/11/2024.

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n. 118/2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

Visti:

- l'art. 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, così come novellato, che recita: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale";
- l'art. 170, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che reca inoltre: "Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Visti altresì:

- l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]".
- l'art. 174 del TUEL, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2024/2026, depositato in data 24/11/2023, ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 15/12/2023

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 28.12.2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 29/11/2024 avente ad oggetto: “ Variazione al DUP 2024/2026 nella sezione operativa parte investimenti piano annuale e triennale delle opere pubbliche”;

Preso atto che sulla predetta delibera di Giunta era stato acquisito il parere favorevole da parte dell’Organo di Revisione dell’Ente;

Considerato che il documento unico di programmazione contiene al suo interno il piano delle opere pubbliche;

Considerato inoltre che, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione, per alcune delle opere contenute nel suddetto piano è necessario modificarne l’importo e, conseguentemente, incrementare o mutare il finanziamento;

Considerato, quindi, che si rende necessario modificare il Documento Unico di Programmazione nella Sezione Operativa - Seconda Parte – 7 – Gli investimenti, riguardante il piano annuale e triennale delle opere pubbliche nonché tutti gli allegati riguardanti il suddetto piano;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DELIBERA

1) di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la variazione al DUP 2024/2026 nella Sezione Operativa - Seconda Parte – 7 – Gli investimenti, come da allegato da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale;

3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Monte Argentario nella pertinente sezione di “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 104 DEL 09-12-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2024/2026 NELLA SEZIONE OPERATIVA PARTE INVESTIMENTI PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - D.G. N. 233 DEL 29/11/2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 10-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 104 DEL 09-12-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DUP 2024/2026 NELLA SEZIONE OPERATIVA PARTE INVESTIMENTI PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE - D.G. N. 233 DEL 29/11/2024.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 10-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 103 DEL 09-12-2024

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N.234 DEL 29/11/2024 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)."

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 15/12/2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024 - 2026;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 119 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024 – 2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024 - 2026 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.04.2024 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario per l'esercizio finanziario 2023";
- la delibera di Giunta Comunale n. 234 del 29/11/2024 avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

Considerato che la richiamata delibera oggetto del presente atto di ratifica è stata assunta in via d'urgenza della Giunta Comunale stante l'approssimarsi dell'ultima data utile per l'adozione delle variazioni di bilancio per consentire di intraprendere le iniziative necessarie all'attuazione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale come sopra esposti;

Verificato che tale variazione, allegata al presente atto, non altera il permanere degli equilibri iniziali di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 allegato al presente atto;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 08.08.2024, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) con applicazione avanzo di amministrazione";

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 08/08/2023, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) con applicazione avanzo di amministrazione".



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 103 DEL 09-12-2024

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N.234 DEL 29/11/2024 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)."

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 09-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 103 DEL 09-12-2024

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA G.C. N.234 DEL 29/11/2024 AVENTE AD OGGETTO: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)."

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 09-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 106 DEL 10-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "CARRUBO ALTO" LOCALITA' PORTO SANTO STEFANO.

IL DIRIGENTE

DIPARTIMENTO II – AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

Premesso che:

In data 02/09/2024, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64/2024, è stato adottato il Piano attuativo con relativo schema di convenzione denominato “Carrubo Alto” ai sensi dell'art. 107 della legge regionale 65/2014, recante “Norme per il governo del Territorio”, unitamente al quadro valutativo articolato nel Rapporto Ambientale ai fini VAS, nella Sintesi non tecnica e nello Studio di incidenza, secondo quanto previsto dalla legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)”;

In data 04/09/2024, con nota prot. n. 39058 la predetta deliberazione di adozione, comprensiva dei relativi allegati e del quadro valutativo, è stata trasmessa, ai sensi dell'art.19 della legge regionale 65/2014, alla Provincia di Grosseto ed alla Regione Toscana ai fini della definizione della conferenza paesaggistica, in medesima data è stato trasmesso l'avviso di avvenuta adozione al BURT regionale i fini della pubblicazione con nota prot.39059:

In data 11/09/2024, è stato pubblicato sul BURT n. 37/2024, l'avviso che informava, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 65/2014, dell'avvenuta adozione del Piano Attuativo e del deposito di tutti i relativi elaborati presso la Sede Comunale - Segreteria Generale per la durata di 60 giorni in libera visione e della facoltà di presentare osservazioni entro lo stesso termine. Tale avviso di pubblicazione sul BURT aveva validità anche ai fini del procedimento VAS ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 25 della legge regionale 10/2010, coincidendo il termine perentorio di 60 giorni, entro il quale potevano essere presentate i contributi ai fini VAS;

Ricordato che:

La proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata trasmessa in data 21/04/2020 prot. n. 10583-10584-10588 e integrata in via definitiva l'11/07/2024 con protocolli 29101-29102-29104-29105-29106-29107 del 12/07/2024, nuove NTA in sostituzione delle precedenti inoltrate in data

12/07/2024 con prot. 29448 del 15/07/2024 e schema di convenzione in sostituzione inoltrato in data 25/07/2024 con prot. 31784 (rif. PE 178/2020) dai proprietari dei terreni ricadenti all'interno dell'ambito del Piano Attuativo, prevede la realizzazione di un nuovo complesso a destinazione residenziale;

Ricordato che :

Il Comune di Monte Argentario è dotato di **Piano Strutturale** approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25/07/2002;

Il Comune di Monte Argentario è dotato di **Regolamento Urbanistico** approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2012, ai sensi e per gli effetti della L.R. 1/2005 recante "Norme per il governo del territorio";

Il Comune di Monte Argentario, alla data del 02/09/2024 **di adozione del presente piano attuativo**, ricadeva nella disciplina ex art. 222 delle disposizioni transitorie della L.R. 65/2014 essendo decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge stessa, pertanto aveva avviato le procedure per la redazione del nuovo Piano Strutturale e del primo Piano Operativo ai sensi della legge regionale 65/2014, con Delibera di Giunta Comunale del n.184 del 09/12/2014, e con successiva integrazione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 188/2023 (recante integrazione all'atto di avvio del procedimento di cui alla Delibera di Giunta n. 47 del 29/05/2020 e alla prima integrazione di avvio di cui alla Delibera di Giunta n.156 del 03/12/2021), con la quale è stato aggiornato sia il procedimento urbanistico ai sensi dell'art. 17, della l.r. 65/2014, che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 23, della l.r. 10/2010, nonché il procedimento di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 21 della disciplina del PIT/PPR;

Il Comune di Monte Argentario, successivamente alla data del 02/09/2024 **di adozione del presente piano attuativo**, ha adottato, sia il nuovo Piano Strutturale comunale (con DCC n. 72 del 08/11/2024), che il primo Piano Operativo (con DCC n. 82 del 19/11/2024), entrambi dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e pertanto a far data dal 19/11/2024 vigono le salvaguardie ai sensi dell'art. 103 della legge regionale 65/2014 e dell'art. 12 del DPR 380/2001;

Riscontrato che:

Punto 1): Ai fini della titolarità delle aree:

L'ambito di intervento ricompreso entro la scheda norma TR.02, risulta identificato catastalmente ai seguenti mappali: 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 184, 185, 186, 188, 189, 242, 766, 770, 771, 886, 888, 1043, 1179, 1232, 1233, 1442, 1510 del fg.11 per una superficie complessiva di **mq 10.637,72** circa;

Punto 2): Ai fini dell'attuazione dell'intervento:

Con riferimento ai mappali: 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 184, 185, 186, 188, 189, 242, 766, 770, 771, 886, 888, 1043, 1179, 1232, 1233, 1442, 1510 del fg.11 la domanda di Piano Attuativo è stata presentata dall'unanimità dei proprietari a mezzo di specifica procura dei proprietari stessi al tecnico incaricato, documento presente agli atti, senza l'obbligo della costituzione del consorzio come da parere del dirigente del settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio della Regione Toscana Arch. Marco Carletti del 17/02/2022 inoltrato tramite pec il 12/07/2024 con prot. 29140;

Con riferimento alle porzioni dei mappali 150 e 151 ricadenti nel comparto in oggetto, risultando intestati alla proprietà comunale, è stata avviata e definita una procedura di alienazione pubblica mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lett. c) del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n.827,

identificando tali porzioni come mappali 150/a (lotto 7) e 151/a (lotto 8);

Punto 3): Ai fini della procedura della Conferenza Paesaggistica ex art. 23 del PIT:

In data 28/09/2023 prot. 34270, questo ufficio ha inoltrato la richiesta alla Regione Toscana di convocazione della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico;

In data 24/11/2023 con prot. 42255, questo ufficio, a seguito della seduta tenutasi in data 15/11/2023, nelle more della definizione della predetta Conferenza Paesaggistica regionale, riceveva copia del verbale che si concludeva con la sospensione dei lavori in attesa delle integrazioni necessarie a superare le criticità riscontrate;

In data 27/11/2023 con prot. 42449, questo ufficio, inoltrava ai richiedenti copia del verbale della seduta della Conferenza Paesaggistica regionale tenutasi in data 15/11/2023;

In data 21/03/2024 con protocolli 11540-11541-11542-11543, in risposta a quanto osservato nella Conferenza Paesaggistica regionale, venivano trasmessi dai richiedenti elaborati sostitutivi finalizzati al superamento delle criticità riscontrate;

In data 27/03/2024 con prot. 12340, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad inviare copia delle integrazioni pervenute alla Regione Toscana al fine di riprendere i lavori della conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 23 della disciplina del PIT;

In data 29/03/2024 con prot. 16480 è pervenuta, da parte di Regione Toscana, la seconda convocazione per la conferenza dei servizi fissata per il giorno 15 maggio;

In data 22/05/2024 con prot. 20644, questo ufficio, a seguito della seconda seduta della Conferenza Paesaggistica Regionale tenutasi in data 15 maggio 2024, riceveva copia del verbale che si concludeva nuovamente con la sospensione dei lavori in attesa di integrazioni necessarie a superare criticità riscontrate specificando altresì che l'Amministrazione Comunale, modificato il piano, potrà procedere all'adozione e a richiedere la convocazione di una nuova seduta prima dell'approvazione definitiva del P.A.;

In data 23/05/2024 con prot. 20739, questo ufficio, inoltrava ai richiedenti copia del verbale della **seconda seduta della Conferenza Paesaggistica** regionale tenutasi in data 15/05/2024. A conclusione di tale fase istruttoria la Conferenza concludeva che:

“vista la documentazione in atti, alla luce dell'istruttoria condotta e delle attuali valutazioni, considerati la tipologia dell'intervento, le caratteristiche dell'area e del contesto territoriale in cui si inserisce e la specifica Disciplina dei Beni Paesaggistici, sospende i lavori in attesa della trasmissione da parte del Comune delle modifiche necessarie a superare le criticità sopra evidenziate. L'Amministrazione Comunale, modificato il piano, potrà procedere all'adozione e a richiedere la convocazione di una nuova seduta prima dell'approvazione definitiva del P.A.”.

In data 11/07/2024 con protocolli 29101-29102-29104-29105-29106-29107 del 12/07/2024, integrati con nuove NTA in sostituzione in data 12/07/2024 con prot. 29448 del 15/07/2024 e schema di convenzione in sostituzione inoltrato in data 25/07/2024 con prot. 31784, in risposta a quanto osservato nella Conferenza Paesaggistica regionale, venivano trasmessi dai proponenti nuovi elaborati sostitutivi, recanti una ulteriore soluzione progettuale adeguata alle prescrizioni della Conferenza Paesaggistica;

In data 04/09/2024 con prot. 39067, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad inviare gli elaborati del presente Piano Attuativo adottati da parte del Consiglio Comunale al fine di riprendere i lavori della conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 23 della disciplina del PIT;

In data 13/09/2024 con prot. 40246 è pervenuta, da parte della Regione Toscana, la terza

convocazione per la conferenza dei servizi fissata per il giorno 10 ottobre 2024;

In data 10/10/2024, si è tenuta l'ultima seduta della conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 23 della disciplina del PIT, come da verbale del 11/10/2024 prot. 44476, nel quale si dà atto della conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi con l'espressione del **PARERE FAVOREVOLE** al Piano Attuativo denominato "Carrubo Alto" con le seguenti prescrizioni,

- In riferimento al punto 1 dovranno essere integrate le NTA al fine di garantire la prescrittività delle soluzioni tipologiche e morfologiche adottate nella soluzione progettuale esaminata nell'odierna seduta;

- In riferimento al punto 2, ai fini della successiva fase di progetto (valutazioni ex art. 146 del Dlgs 42/2004) occorrerà elaborare uno specifico progetto del verde per tutte le aree del comparto pubbliche e private e dell'area a parcheggio che attualmente appare un elemento disturbante l'assetto complessivo dell'area e di grande impatto paesaggistico. Occorrerà elaborare uno specifico progetto del verde volto a mitigare l'impatto dell'area a parcheggio, con uno studio sulle soluzioni di finitura della viabilità e degli stalli che dovranno garantire permeabilità e il minor impatto possibile anche in termini di cromia;

- In riferimento al punto 3 e punto 5 dovranno essere integrate le NTA al fine di garantire la prescrittività delle soluzioni relative la finitura del manto stradale della viabilità in continuazione con Via del Perale, della strada di penetrazione che consente l'accesso alle abitazioni sovrastanti il comparto così come della viabilità del parcheggio pubblico. Tali soluzioni non dovranno prevedere l'utilizzo di asfalto bituminoso ma dovranno armonizzarsi con le cromie del contesto privilegiando il trattamento delle superfici drenanti ecocompatibili. Inoltre lungo tutta la viabilità dovranno essere mantenuti i muretti in pietra e ricreati, la dove si renderà necessario demolirli per l'adeguamento stradale.

In data 15/10/2024 con prot. 44969, il predetto verbale è stato inoltrato alla società proponente ai fini dell'adeguamento degli elaborati;

In data 06/12/2024 con prot. 52894 i soggetti proponenti hanno pertanto provveduto ad inoltrare le Norme Tecniche di Attuazione integrate come da prescrizioni;

Punto 4): Ai fini della procedura VAS:

In data 30/05/2024 si è tenuta la prima conferenza per la Verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo in oggetto a seguito di regolare nota di convocazione del 24/05/2024 prot. 20952, rinviata come da verbale alla seduta del 10/06/2024;

In data 10/06/2024, prot. 23248, l'Autorità competente in materia di VAS e VIA comunali, nominata con DGC n. 80 del 30.05.2019, espletato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 22 della l.r. 10/2010 e smi, ha emanato il provvedimento di **assoggettamento alla VAS** pertanto il presente piano attuativo soggiace alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica previa redazione del Rapporto Ambientale di cui all'art.24 della l.r. 10/2010;

In data 11/07/2024 prot. 29105, i soggetti proponenti hanno pertanto provveduto alla redazione, ai fini del procedimento di VAS, del **Rapporto Ambientale** e della **Sintesi NON Tecnica** ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 10/2010;

Trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 10/2010 circa il coordinamento delle processo di VAS con il procedimento urbanistico di adozione del piano attuativo;

In data 04/09/2024, con nota prot. n. 39062 è stata data comunicazione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 25 della predetta legge regionale 10/2010, dell'avvenuta adozione del Piano attuativo ed è stata trasmessa, per via telematica, tutta la documentazione, comprensiva del Rapporto ambientale e delle Sintesi non tecnica, all'Autorità Competente e, in medesima data con separato prot. 39065 ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), inviando il Piano adottato a tutti i

soggetti competenti ed invitandoli ad esprimere pareri nulla osta ed atti di assenso comunque denominati;

Entro il termine fissato per la presentazione delle osservazioni e per l'invio dei contributi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sono pervenute un totale di n. 2 osservazioni/contributi VAS, che sono stati trasmessi all'Autorità Competente ai fini dell'espressione del Parere Motivato, non sono pervenute osservazioni da parte della Provincia di Grosseto, e non sono pervenute osservazioni da parte di privati ed in particolare:

- ☐ Regione Toscana - Direzione Urbanistica e sostenibilità - Settore VAS e VInCA (acquisita al protocollo n. 45555/2024);
- ☐ Acquedotto del Fiora S.p.A. (acquisita al protocollo n. 47201/2024)

In data 21/10/2024 con prot. 45665, il contributo della Regione Toscana - Direzione Urbanistica e sostenibilità - Settore VAS e VInCA (acquisito al protocollo n. 45555/2024), contenente richieste di integrazioni ai fini VinCA, viene trasmesso ai soggetti proponenti;

In data 18/11/2024 con prot. 49685, è stata inoltrata alla Regione Toscana - Direzione Urbanistica e sostenibilità - Settore VAS e VinCA la documentazione integrativa depositata in medesima data dai proponenti con prot. 49631;

In data 27/11/2024 con prot. 51332, i soggetti proponenti inoltrano il Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica in sostituzione dei documenti agli atti ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrati con gli approfondimenti di cui alla nota della Regione Toscana prot. 45555 del 21/10/2024;

In data 02/12/2024 con prot. 52083, i predetti contributi ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), unitamente al nuovo Rapporto Ambientale e alla nuova Sintesi Non Tecnica sono stati trasmessi all'Autorità Competente ai fini dell'espressione del parere motivato;

In data 05/12/2024 con protocollo n. 52754 del 05/12/2024 è pervenuto il parere regionale ai fini VINCA espresso con decreto n. 26590 del 03/12/2024, a seguito della documentazione integrativa richiesta inoltrata dai proponenti in data 18/11/2024 con prot. 49685;

In data 05/12/2024 l'Autorità Competente ai fini VAS ha reso il Parere Motivato assunto al prot. 52887, recante prescrizioni ed indicazioni e successivamente trasmesso in medesima data con prot. 52840, ai soggetti proponenti ai fini dell'adeguamento degli elaborati e le predisposizione del documento di sintesi;

In data 06/12/2024 con prot. 52894 i soggetti proponenti hanno infine provveduto a presentare la documentazione integrativa aggiornata alle prescrizioni contenute nel parere motivato comprensiva di aggiornamento delle NTA, anche in attuazione delle prescrizioni di cui al parere della Conferenza Paesaggistica prot. 44476 del 11/10/2024, e la dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10/2010;

Punto 5): Ai fini del procedimento di adozione del piano attuativo:

In data 15/07/2024 con prot. 29579 è stato effettuato, ai sensi dell'art. 104 della LRT 65/2014 e del D.P.G.R. 5/r/2020 il prescritto Deposito al Settore Genio Civile Toscana Sud e da questo acquisito al numero di deposito n. 1452 in data 15/07/2024, come da comunicazione pervenuta in data 16/07/2024 con prot. 29746 con la quale è stata accertata la completezza formale della documentazione ai sensi dell'art. 7 comma 2 del predetto D.P.G.R. 5/r/2020;

In data 25/07/2024 con prot. 31636 a seguito del controllo effettuato dal Settore Genio Civile Toscana Sud sulle indagini geologiche redatte a supporto dello strumento urbanistico di cui all'oggetto, è pervenuta la comunicazione di esito positivo del controllo ai sensi del regolamento di

Vista pertanto:

La proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata trasmessa in data 21/04/2020 prot. n. 10583-10584-10588 e integrata in via definitiva l'11/07/2024 con protocolli 29101-29102-29104-29105-29106-29107 del 12/07/2024, nuove NTA in sostituzione delle precedenti inoltrate in data 12/07/2024 con prot. 29448 del 15/07/2024 e schema di convenzione in sostituzione inoltrato in data 25/07/2024 con prot. 31784 (rif. PE 178/2020) dai proprietari dei terreni ricadenti all'interno dell'ambito del Piano Attuativo, per la realizzazione di un nuovo complesso a destinazione residenziale;

La documentazione tecnica che compone l'istanza di piano attuativo, composta dai sottoelencati elaborati, allegati alla presente deliberazione in formato informatico consultabile tramite apposito link

<https://109.71.238.171:32768/index.php/s/exaym8TWJdsmjTB> e così articolati:

- Relazione tecnica;
- Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 – Inquadramento urbanistico;
- Tav. 3 – Inquadramento vincoli;
- Tav. 4 _ Documentazione fotografica;
- Tav. 5 _ Documentazione fotografica;
- Tav. 6 _ Inquadramento catastale;
- Tav. 7 _ Rilievo planimetrico pianta;
- Tav. 8 _ Rilievo planimetrico sezioni;
- Tav. 9 _ Planimetria stato dei luoghi;
- Tav.10 _ Zonizzazione;
- Tav.11 _ Aree da cedere;
- Tav.12 _ Obblighi scheda di norma-Lotti e permeabilità;
- Tav.13 _ Obblighi disciplinati scheda norma;
- Tav.14 _ Planivolumetrico sezioni ambientali;
- Tav.15 _ Tipologie edilizie;
- Tav.16 _ Tracciato ENEL FIBRA TELECOM;
- Tav.17 _ Tracciato fogne;
- Tav.18 _ Tracciato acquedotto e gas;
- Tav.19 _ Viabilità di piano;
- Tav.20 _ Rappresentazione grafica in simulazione;
- Risultanze catastali;
- Titoli di proprietà;
- Coerenza interna ed esterna;
- Relazione paesaggistica;
- Studio di incidenza;
- Relazione Geologico-tecnica;
- Relazione archeologica;
- Inquinamento luminoso e ambientale;
- Clima acustico;
- Computo metrico estimativo;
- Gestione del cantiere;
- Relazione di stima e copertura dei fabbisogni;
- Integrazione Studio di Incidenza (integrata in data 27/11/2024 con prot. 51332);
- Rapporto Ambientale (sostituito in data 27/11/2024 con prot. 51332);
- Sintesi non tecnica (sostituito in data 02/12/2024 con prot. 52083);
- Schema di convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano;
- Risposta alle osservazioni espresse nella Conferenza Paesaggistica;

Vista altresì la documentazione sostitutiva presentata in data 06/12/2024 con prot. 52894, con la quale i soggetti proponenti hanno provveduto ad adeguare le NTA alle prescrizioni contenute nel parere motivato e a produrre la dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art.27 della legge regionale 10/2010;

- Norme tecniche di attuazione (sostituito in data 06/12/2024 con prot. 52894);
- Dichiarazione di Sintesi;

Riscontrato che:

Le opere in progetto riguardano immobili ricompresi nella Scheda norma “TR.02 Carrubo Alto” della variante puntuale al regolamento Urbanistico e anticipatoria al Piano Operativo approvata con D.C.C n. 45 del 21-11-2019, per la realizzazione di un complesso residenziale, entro il limite del territorio urbanizzato, fino ad un massimo di 2.800 mq di S.E. complessiva, individuati al C.T. del Comune di Monte Argentario nel Foglio di mappa n.11 particelle 138, 139, da 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 156, 184, 185, 186, 188, 189, 242, 766, 770, 771, 886, 888, 1043, 1179, 1232, 1233, 1442, 1510;

Le opere in progetto riguardano immobili ed aree qualificate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Codice, lett. d) - D.M. 21/02/1958 – G.U. 54 del 1958 su tutto il territorio comunale, per le quali si applicano le prescrizioni contenuti nella Sezione 4 lettera C delle schede di vincolo del PIT/PPR;

Il piano attuativo presentato prevede una destinazione urbanistica residenziale destinando almeno il 20% all'edilizia residenziale sociale;

Considerato che:

I rapporti da instaurarsi tra il Comune e i soggetti attuatori del piano saranno interamente regolati dallo schema di convenzione, la quale, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione, che saranno calcolati al momento del rilascio del Permesso di Costruire in base alle tariffe al momento vigenti per la destinazione residenziale e la tipologia di intervento della nuova costruzione, stabilisce inoltre la cessione al Comune di aree per una superficie complessiva di circa mq 4.400 così composti: mq 3.300 destinati a verde pubblico, mq 1.100 destinati parcheggio pubblico;

Dato altresì atto che:

La proposta di Piano Attuativo, non contiene previsioni relative a nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato, come definito ai sensi dell'art. 228 della legge regionale 65/2014;

Ai fini dell'adeguamento al piano paesaggistico regionale si applica quanto previsto all'art. 21 comma 2 della Disciplina di Piano del PIT-PPR;

Ritenuto opportuno precisare che:

Eventuali modifiche, precisazioni adeguamenti e variazioni al presente piano non pertinenti i contenuti propri del piano attuativo ai sensi dell'art.109 della LRT 65/2014, saranno approvati secondo le procedure ordinarie previste per il rilascio dei titoli edilizi;

Ricordato che:

Ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera b) della legge regionale 65/2014 i piani attuativi sono ricompresi fra gli atti di governo del territorio e qualificati come strumenti della pianificazione

urbanistica;

Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38, della L.R. 65/2014 i Comuni devono assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio;

Ai sensi del DPGR n.4/R del 14.02.2017 *“Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante della informazione e della partecipazione”*, le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'Amministrazione procedente nel programma delle attività come definite nell'atto di avvio del procedimento;

Il garante della comunicazione ing. Stefano Costanzo ha provveduto a predisporre la relazione del Garante della Comunicazione depositata agli atti dell'ufficio;

Il Responsabile del procedimento, arch. Michele Bengasi Fiorini ha accertato, e certificato che, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 65/2014, il presente procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, ed ha assicurato l'acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulati dai soggetti interessati, pubblici e privati, predisponendo una relazione che, unitamente al rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 38, costituisce allegato all'atto da adottare per farne parte integrale sostanziale provvedendo ad aggiornare la relazione del responsabile del procedimento in data 10/12/2024;

In relazione alla verifica circa l'assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse, sono state acquisite specifiche dichiarazioni del Responsabile del procedimento, e Dirigente;

VISTO il Piano di indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) approvato con Deliberazione di Consiglio regionale n.37/2015;

VISTO il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto approvato con Deliberazione di Consiglio provinciale n.20 dell'11/06/2010 e s.m.ed i.;

VISTO il Piano Strutturale comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2002;

VISTO il Piano Strutturale comunale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/11/2024;

VISTO il Piano Operativo comunale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 19/11/2024 ed in particolare l'art.11 delle NTA che fa salva la previsione oggetto del presente piano attuativo in quanto sita all'interno del territorio urbanizzato;

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

VISTA la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di Incidenza” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015 n.30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” ;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO l'art. 55 del Codice della navigazione;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il DPR 30/2001;

VISTO il DPR 327/2001;

VISTO il Dlgs 267/2001

DELIBERA

1) Di dichiarare parte integrante sostanziale le premesse sopra riportate e i documenti allegati;

2) Di prendere atto del parere motivato espresso dalla Autorità Competente in data 05/12/2024 ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 10/2010 e relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), facendo proprie le proposte di miglioramento al piano in coerenza con gli esiti della valutazione, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale unitamente ai contributi dei soggetti competenti in materia ambientale e alle osservazioni pervenute:

- Parere motivato e allegati

3) Di dare atto che i seguenti elaborati, redatti ai sensi della LRT 65/2014 e parte integrante e sostanziale del presente Piano attuativo sono allegati, su supporto digitale al presente provvedimento:

- Certificazione del Responsabile del Procedimento art. 18 legge regionale 65/2014;
- Relazione del Garante della Comunicazione;

4) Di approvare, ai sensi dell'art.107 della L.R.T. 65/2014, il Piano Attuativo denominato “Carrubo Alto” località Porto Santo Stefano e relativo schema di convenzione costituito dai seguenti elaborati PDF, allegati alla presente deliberazione in formato informatico consultabile tramite apposito link <https://109.71.238.171:32768/index.php/s/exaym8TWJdsmjTB> comprensivo degli elaborati valutativi ai fini del procedimento VAS:

- Relazione tecnica;
- Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
- Tav. 2 – Inquadramento urbanistico;
- Tav. 3 – Inquadramento vincoli;
- Tav. 4 _ Documentazione fotografica;
- Tav. 5 _ Documentazione fotografica;
- Tav. 6 _ Inquadramento catastale;
- Tav. 7 _ Rilievo planimetrico pianta;
- Tav. 8 _ Rilievo planimetrico sezioni;
- Tav. 9 _ Planimetria stato dei luoghi;
- Tav.10 _ Zonizzazione;
- Tav.11 _ Aree da cedere;
- Tav.12 _ Obblighi scheda di norma-Lotti e permeabilità;
- Tav.13 _ Obblighi disciplinati scheda norma;
- Tav.14 _ Planivolumetrico sezioni ambientali;
- Tav.15 _ Tipologie edilizie;
- Tav.16 _ Tracciato ENEL FIBRA TELECOM;
- Tav.17 _ Tracciato fogne;
- Tav.18 _ Tracciato acquedotto e gas;
- Tav.19 _ Viabilità di piano;
- Tav.20 _ Rappresentazione grafica in simulazione;
- Risultanze catastali;
- Titoli di proprietà;
- Coerenza interna ed esterna;
- Relazione paesaggistica;
- Studio di incidenza;

- Relazione Geologico-tecnica;
- Relazione archeologica;
- Inquinamento luminoso e ambientale;
- Clima acustico;
- Computo metrico estimativo;
- Gestione del cantiere;
- Relazione di stima e copertura dei fabbisogni;
- Integrazione Studio di Incidenza (integrata in data 27/11/2024 con prot. 51332);
- Rapporto Ambientale (sostituito in data 27/11/2024 con prot. 51332);
- Sintesi non tecnica (sostituito in data 02/12/2024 con prot. 52083);
- Schema di convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano;
- Norme tecniche di attuazione (sostituito in data 06/12/2024 con prot. 52894);
- Dichiarazione di Sintesi;
- Risposta alle osservazioni espresse nella Conferenza Paesaggistica;

5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 134 della L.R. 65/2014, che il Piano Attuativo in approvazione può essere attuato con Permesso di Costruire;

6) Di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) Determinare in anni 10 (dieci) la validità del Piano Attuativo a decorrere dall'intervenuta efficacia dello stesso (pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di definitiva approvazione);

8) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Responsabile del Servizio;

9) Di dare atto che, si provvederà alla pubblicazione dell'avviso sul BURT dell'avviso di avvenuta approvazione ai sensi della legge regionale 65/2014 e dell'art. 25 c. 1 della legge regionale 10/2010;

10) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013, si provvederà alla pubblicazione in forma integrale del piano adottato nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente;

11) Di dare atto che, ai fini dell'obbligo legale di pubblicazione all'Albo pretorio on line di tutti gli allegati alla presente deliberazione, data la voluminosità e complessità quantitativa dei documenti da pubblicare, gli stessi vengono depositati, in formato pdf telematico, presso l'U.O. Area Pianificazione Territoriale, nonché pubblicati, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione, sul sito internet comunale al link:

<https://109.71.238.171:32768/index.php/s/exaym8TWJdsmjTB>

12) Di dare mandato agli Uffici preposti affinché vengano predisposti tutti gli adempimenti conseguenti comprensivi delle pubblicazioni obbligatorie per legge;

13) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 106 DEL 10-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "CARRUBO ALTO" LOCALITA' PORTO SANTO STEFANO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 10-12-2024

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 106 DEL 10-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO "CARRUBO ALTO" LOCALITA' PORTO SANTO STEFANO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 10-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 95 DEL 26-11-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027

La Giunta Comunale propone l'adozione della seguente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n. 118/2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

Visti:

l'art. 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, così come novellato, che recita:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;

l'art. 170, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che reca inoltre:

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visti altresì:

l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che, relativamente alle competenze in ordine alla

presentazione del DUP, recita:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]”.

l'art. 174 del TUEL, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Considerato che le scadenze sopra citate non sono perentorie e quindi il tardivo adempimento non comporta sanzioni a carico dell'ente (faq n. 10 del 22.10.2015 Arconet)

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 69 del 18/07/2023, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2023 - 2028;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 58 del 19.07.2024 con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2025/2027;
- N. 67 del 02.09.2024 con la quale è stata approvata un'integrazione al Documento Unico di programmazione (DUP) 2025/2027

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 229 del 27.11.2024 che ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 al fine di adeguare il documento stesso alle modifiche intervenute:
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche,
nel Piano triennale dei beni e dei servizi,
con delibera di Giunta n. 204 del 13.11.2024 ad oggetto: "Riorganizzazione dell'assetto organizzativo - Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente e contestuale assegnazione risorse umane";

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027 che è stata predisposta e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Monte Argentario nella pertinente sezione di "*Amministrazione trasparente*" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 95 DEL 26-11-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 28-11-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 95 DEL 26-11-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-11-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 100 DEL 09-12-2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTA

Su proposta dell'Assessore al Bilancio:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la propria deliberazione n.5/2007 con la quale questo Consiglio comunale ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le deliberazioni del Consiglio Comunale n.33/2011 e n.24/2012 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento;

Vista la propria deliberazione n. 106 del 21/12/2018 con la quale questo Consiglio comunale ha determinato l'aliquota unica dell'imposta in parola nella misura dello 0,8% e fissato una soglia di esenzione di €. 9.000,00;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2025 l'aliquota e la soglia di esenzione deliberata con l'atto sopra citato e mantenuta negli anni successivi;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario approvato con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 28.11.2024 per il periodo 2025/2027 ed il parere dell'organo unico di revisione n. 51 del 28.11.2024;

Eseguito integrale richiamo al Documento Unico di Programmazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19.07.2024 ed al parere del revisore n. 27 del 28.06.2024;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 105 del 15/11/2017;

Acquisiti i pareri favorevole tecnico e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1.di determinare, anche per l'anno d'imposta 2025, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

2.di confermare, anche per l'anno d'imposta 2025, una soglia di esenzione di € 9.000,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

3.di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Infine con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 100 DEL 09-12-2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 09-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 100 DEL 09-12-2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO 2025 - CONFERMA ALIQUOTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 09-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 102 DEL 09-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2025

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 747 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle agevolazioni e delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia

registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

Preso atto che, l’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025 ...”;

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

Considerato che, la diversificazione di cui all’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;

Visto l’allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l’applicazione informatica resa disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell’art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”;

Visti, inoltre:

- l’art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale “... *Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente, salvo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 3 ...*”, il quale ultimo prevede che “... *per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all’art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi*

sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...”.

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

Considerati,

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 121 del 28.12.2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU tra cui l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. “Decreto Agosto” che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata

fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di non applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 , in data 29.05.2008 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto la Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2025, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote:

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
--	--------------------

Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977 con detrazione di € 200,00	9,6 per mille
---	----------------------

Aliquota ordinaria	10,6 per mille
---------------------------	-----------------------

Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
---	----------------------

Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	2 per mille
--	--------------------

Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	9,6 per mille
--	----------------------

Aliquota terreni agricoli e Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
--	----------------------

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati per disposizione normativa (c.751 art. 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160)	Esenti
---	---------------

quali risultano dal prospetto allegato ed elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, denominato "Allegato A" e formante parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);
4. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

ed inoltre

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 102 DEL 09-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 102 DEL 09-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 101 DEL 09-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2025/2027 (ART. 3 COMMA 55 L. 24.12.2007 N. 244)

Su proposta dell'Assessore al Bilancio:

Il Consiglio Comunale

Richiamato l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale;

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento :

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che “gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5- bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)”.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37 del 04.03.2008 nonché la successiva deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 6 del 14.03.2008, le quali pronunciandosi con riferimento alla normativa sopra richiamata, precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge n. 244/2007 gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relative a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs n. 50/2016 in quanto già autonomamente disciplinati.

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti con gli atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio Comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativi al periodo 2025-2027 annualità 2025;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2025/2027;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007 e dell'art. 14 Decreto Legge 66/2014, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale;

Visto il vigente regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2025-2027 annualità 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
 - sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del quadro tecnico economico dell'opera da realizzare;
 - l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Infine il Consiglio Comunale con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 101 DEL 09-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2025/2027 (ART. 3 COMMA 55 L. 24.12.2007 N. 244)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 101 DEL 09-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2025/2027 (ART. 3 COMMA 55 L. 24.12.2007 N. 244)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 108 DEL 12-12-2024

OGGETTO: PIANO DI ZONA PEEP E PIP - DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA E IN DIRITTO DI SUPERFICIE

PREMESSO CHE:

- l'art. 16 del dl 786/1981, convertito con legge n. 51/1982 ha stabilito che i comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni di bilancio, relativi all' acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla residenza e dalle attività produttive. Il piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri e le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;
- l'art. 14 del dl 55/1983, convertito con legge 131/1983, stabilisce che i comuni provvedano annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e di fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978, e ss.mm.ii. che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie;
- con la stessa deliberazione, i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- l'art. 172 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il bilancio di previsione è allegata la deliberazione da adottarsi annualmente prima delle approvazione del bilancio, con il quale i comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto disposto dall'art. 14 del dl 55/1983 sopra richiamato;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/04/2001 è stata approvata la variante al PRG per la formazione di un piano di zona PEEP in loc. Cala Galera di Porto Ercole;
- dagli atti depositati presso l'ufficio urbanistica del Comune, non risultano aree P.I.P. relative ad insediamenti produttivi;
- ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il prezzo di cessione delle predette aree P.E.E.P. è stato determinato in €81,65 al mc, salvo conguaglio, mentre le spese di urbanizzazione sono a carico del Consorzio PEEP Cala Galera, costituito con atto notarile rep.n.13144/04 registrato in data 28/09/2004 al n. 100540 ;
- con deliberazioni della Giunta Municipale n. 65 del 22/03/2005, rettificata con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 05/05/2005, sono stati stabiliti i prezzi di cessione delle aree ricomprese nel suddetto piano PEEP, quantificati in €81,65/mc, mentre il prezzo per metro quadrato di superficie di ciascun lotto risulterà variabile in relazione alla volumetria di ciascun lotto;
- il Comune di Monte Argentario, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2012, ha approvato il Regolamento Urbanistico pubblicato sul BURT l'11/07/2012;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2016, sono stati stabiliti i prezzi di cessione;
- il Comune di Monte Argentario, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 19/11/2024, ha adottato, ai sensi dell'art.19 della L.R.T. 65/2014, il nuovo Piano Operativo Comunale;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 05/12/2023 che riconfermava i prezzi di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà ed in diritto di superficie;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 15/12/2023 con la quale si riconfermava il prezzo da cedere in diritto di proprietà e in diritto di superficie del territorio comunale in € 86,31 al mc;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs.267/00;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

RICHIAMATE

- la Legge della Regione Toscana n. 65/2014;
- il D.Lgs. 267/00;
- lo Statuto dell'Ente;

- il Regolamento Comunale di contabilità;

DELIBERA

1. Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui riportati e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di riconfermare il prezzo determinato delle aree PEEP del territorio comunale per un importo pari a € 86,31 al mc. Detto importo può essere oggetto di conguaglio al momento della definitiva acquisizione delle aree in ragione del prezzo effettivamente corrisposto.
2. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del TUEL del D lgs 267/00 e ss.mm.ii.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 108 DEL 12-12-2024

OGGETTO: PIANO DI ZONA PEEP E PIP - DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E IN DIRITTO DI SUPERFICIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 12-12-2024

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 108 DEL 12-12-2024

OGGETTO: PIANO DI ZONA PEEP E PIP - DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA E IN DIRITTO DI SUPERFICIE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 13-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 109 DEL 12-12-2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2023 DAL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO AI SENSI DELL'ART.20 DEL T.U.S.P. D.LGS 175/2016.

La Giunta propone al Consiglio Comunale l'adozione della seguente delibera

VISTO:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), approvato in attuazione della Legge 124/2015 ("Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche");
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ("Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica");
- l'art. 1, comma da 721 a 724, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato alcune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICHIAMATO l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ove si prevede: «1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]* 2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 3.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. [...] 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...]»;

RILEVATO che, ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

– ovvero quelle stabilite ai successivi commi da 3 a 9 bis del medesimo articolo tra cui, ai sensi del comma 6, società o enti finalizzati all'attuazione dell'art.34 del regolamento (CE) n°1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ;

- ai sensi del comma 7 del medesimo art. 4 del TUSP, sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;”

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato, con la deliberazione di C.C. n. 95 del 28/09/2017, una ricognizione **straordinaria** di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che

devono essere alienate in relazione a quanto disposto dall'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia per quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del citato testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli Enti locali, devono procedere entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2018 (con riferimento alla situazione al 31/12/2017), all'effettuazione di un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

VISTE:

- la proposta di “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Monte Argentario al 31/12/2023” **allegato “A”**, parte integrante e sostanziale, redatta con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

- la “Relazione tecnica relativa al piano di razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Monte Argentario al 31/12/2023 “ **allegato “B”**, parte integrante e sostanziale ;

- “Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ” **allegato “C”**, parte integrante e sostanziale ;

Ritenuto pertanto di prendere in esame e valutare come congrue ed esaurienti tali relazioni e attuazione del piano;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che la Giunta Comunale con apposita deliberazione n. 242 assunta in data 12/12/2024 con oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2023 DAL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016" ha adottato la ricognizione predisposta dal Servizio Partecipazioni societarie, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

-l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

-l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

- lo Statuto Comunale;

Dato atto che :

Sono tutt' ora in corso **procedure di liquidazione** per la seguente Società':

- COSECA Srl.

Per le società:

- R.A.M.A. S.p.A.

- Grosseto fiere S.p.A.

L'Ente ha intrapreso **procedure di recesso ex lege** in base all' art. 2437 del C.C. così come attestato in sede di Revisione straordinaria delle partecipazioni e che le stesse alla presente data sono in corso di definizione così come dettagliatamente illustrato negli allegati alla presente deliberazione .

In particolare relativamente alla società R.A.M.A. spa si rende necessario per le motivazioni

ampiamente illustrate negli allegati, facenti parte integrante del presente atto, proseguire con la dismissione della partecipazione mediante recesso ex lege o verificare la possibilità di intraprendere la cessione della partecipazione a titolo oneroso.

Verificato che, in base a quanto sopra specificato, sussistono le motivazioni e i requisiti per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni che l'Amministrazione ritiene opportuno mantenere:

- ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
- EDILIZIA PROVINCIALE E GROSSETANA S.P.A.
- NET SPRING S.R.L.
- INTESA S.p.A.

Tenuto conto che l'art. 30 del d.lgs. 201/2002 impone di effettuare verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica, e che i risultati della ricognizione debbano essere riepilogati in una relazione, da redigere annualmente e contestualmente all'analisi delle società partecipate di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016.

Visto che l'atto di revisione delle partecipazioni rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del servizio finanziario;

PROPONE DI APPROVARE :

- la proposta di "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Monte Argentario al 31/12/2023" **allegato "A"**, parte integrante e sostanziale, redatta con riferimento alle Linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

- la "Relazione tecnica relativa al piano di razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Monte Argentario al 31/12/2023 " **allegato "B"**, parte integrante e sostanziale ;

- "Attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie " **allegato "C"**, parte integrante e sostanziale,

1)DI PRENDERE ATTO degli esiti della ricognizione effettuata ed autorizzare pertanto il mantenimento delle seguenti partecipazioni, sulla base delle motivazioni indicate per ogni partecipata nelle schede, allegate alla presente a parte integrante e sostanziale, redatte dall'ufficio competente sulla base degli schemi allegati alle linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei Conti:

Da manetenerne :

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
EDILIZIA PROVINCIALE E GROSSETANA S.p.A .
INTESA S.p.A.
NET SPRING S.r.l.

- 2) DI DARE ATTO** che per la società COSECA S.R.L sono **in corso procedure di liquidazione**, mentre per la società R.A.M.A. S.p.A e Grossetofiere S.p.A l'Ente ha intrapreso procedure di recesso ex lege in base all' art. 2437 del C.C. ;
- 3) TENUTO CONTO** che l'art. 30 del d.lgs. 201/2022 impone di effettuare verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica, e che i risultati della ricognizione debbano essere riepilogati in una relazione, da redigere annualmente e contestualmente all'analisi delle società partecipate di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016.
- 4) DI PRENDERE ATTO** che viste le percentuali di partecipazione del Comune di Monte Argentario nelle società tramite, le partecipazioni indirette sono di entità particolarmente esigua, e l'Ente non si trova nelle condizioni di poter impartire singolarmente istruzioni alla partecipata diretta ai fini di eventuali dismissioni o altri processi di razionalizzazione.
- 5) DI DARE MANDATO** al Dirigente dell' Area pianificazione finanziaria – Settore 1 –Servizio partecipazioni societarie ,di provvedere ai connessi e conseguenti adempimenti stabiliti dalla normativa in premessa richiamata e dal presente atto, nonché di trasmettere ai legali rappresentanti delle Società partecipate dal Comune di Monte Argentario , la presente deliberazione, affinché si provveda a quanto in essa contenuto;
- 6) DI DARE ATTO** che gli Uffici comunali competenti procederanno:
- Alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
 - Ad inviare i documenti approvati ai sensi dell'art.20 del TUSP alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP* **esclusivamente** attraverso l'applicativo Partecipazioni , fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art.20, comma 3, del TUSP.
- 7) DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000;



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 109 DEL 12-12-2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2023 DAL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO AI SENSI DELL'ART.20 DEL T.U.S.P. D.LGS 175/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 16-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 109 DEL 12-12-2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2023 DAL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO AI SENSI DELL'ART.20 DEL T.U.S.P. D.LGS 175/2016.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 13-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 94 DEL 26-11-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2025/2027

La Giunta Comunale propone al Consiglio comunale l'adozione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Secondo il disposto dell'art. 174, comma 1, D.Lgs 267/2000 (TUEL) – *Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati* – l'Ente locale, per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale, predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione e li presenta all'organo consiliare, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, nel rispetto delle nuove tempistiche di bilancio introdotte nel panorama normativo nazionale con il D.M. 25/07/2023

All'art. 11 del D.Lgs 118/2011 viene presentato lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Al medesimo art. 11, comma 3, D.Lgs 118/2011 si elencano gli allegati propri del bilancio di previsione:

il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione nonché quanto applicato a bilancio rappresentato per natura (A1/A2/A3);

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

la nota integrativa;

la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Dal momento che è elemento essenziale dotare l'Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al fine di permettere l'attuazione piena del principio contabile n°16 – Principio della competenza finanziaria – che testualmente recita:

[...] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Ritenuto, nel pieno rispetto dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:

[...] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l'ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.07.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con successiva delibera di Consiglio n. 74 del 28.08.2024 lo stesso è stato oggetto di integrazione;

Dato atto che con deliberazioni di Giunta Comunale:

n. 219 del 28.11.2024 sono state determinate le tariffe per l'ingresso ai complessi monumentali;

n. 220 del 28.11.2024 è stata effettuata la ricognizione delle aree di sosta nei centri urbani di Porto S. Stefano e di Porto Ercole modificando sia il numero degli stalli di sosta nelle aree a pagamento sia le tariffe;

n. 222 del 28.11.2024 è stata approvata la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni ex art. 208 del C.d.S.;

n. 223 del 28.11.2024 è stata effettuata la determinazione dei nuovi importi di cessione dei contrassegni veicoli;

n. 224 del 28.11.2024 sono state determinate le tariffe relative agli ormeggi comunali;

n. 225 del 28.11.2024 è stata effettuata la ricognizione e conferma delle tariffe, canoni e diritti;

n. 226 del 28.11.2024 sono stati elencati i servizi pubblici a domanda individuale, alle relative tariffe, ed all'individuazione del tasso di copertura;

n. 227 del 28.11.2024 è stata effettuata la revisione tariffaria delle concessioni cimiteriali;

n. 228 del 28.11.2024 sono state rideterminate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale

n. 229 del 28.11.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

n. 230 del 28/11/2024 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione esercizi finanziari 2025/2027;

Dato, altresì, atto che nell'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale, unitamente alla presente proposta verranno posti in discussione, per la successiva approvazione, gli atti di competenza del Consiglio propedeutici al presente atto;

Visti il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 239 comma secondo lettera b) punto 2) del D.Lgs n. 267/2000

DELIBERA

1) di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2025/2027 corredati dal necessario parere dell'organo di revisione dell'ente, che assumono valore autorizzatorio a tutti gli effetti giuridici, allegati quale parte integrante del presente atto:

☐ lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, oltre a tutti gli allegati previsti dalla normativa di settore;

☐ la nota integrativa allegata al bilancio di previsione;

2) di prendere atto del parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente;

3) di subordinare l'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, alla sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 del TUEL.

Infine, al fine di dare immediata esecuzione alla programmazione dell'ente, con separata votazione

Il Consiglio Comunale

Dichiara l'immediata esecutività ai sensi dell'art.134 c.4 del
D.Lgs.267/200



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 94 DEL 26-11-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2025/2027

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 28-11-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 94 DEL 26-11-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2025/2027

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 28-11-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 105 DEL 10-12-2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Su proposta dell'Assessore al Bilancio:

Il Consiglio Comunale

VISTI:

gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;

gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;

l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;

il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2025/2027, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 58 in data 19.07.2024 e successivamente integrato con delibera di Consiglio comunale n. 67 del 02.90.2024;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

RICHIAMATI:

l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);

il d.lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 (Ministero delle imprese e del made in Italy);

RILEVATO CHE:

l'art. 2, lett. c), del d.lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

TENUTO CONTO

di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

CONSIDERATO

che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

APPURATO che tale ricognizione

rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022;

rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, secondo periodo, e l'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidati;

è contenuta in un apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

PRECISATO che:

ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

PRESO ATTO:

del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;

che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta dagli Uffici dell’Ente, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 TUEL, il solo parere di regolarità tecnica, non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento ricognitivo alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto;

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2- DI APPROVARE, in attuazione dell’art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3- DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa contestualmente all’Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest’ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Indi, il Consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell’art. 30 del d.lgs. 201/2023.

Infine con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 105 DEL 10-12-2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 105 DEL 10-12-2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 114 DEL 17-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Il Dirigente dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana propone la seguente Delibera di Consiglio:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Monte Argentario è dotato di Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45, del 01/07/2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/09/2010, il quale risulta essere obsoleto, superato e avulso dalle disposizioni di legge nel frattempo emanate;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 28/11/2024 sono state adottate le nuove tariffe delle concessioni cimiteriali e uso delle sepolture, adeguandole agli attuali prezzi di mercato;

Considerato:

- che è profondamente mutato l'atteggiamento delle persone nei confronti delle tipologie di sepolture e che la gestione quotidiana dei servizi funerari evidenzia la necessità di una nuova regolamentazione;
- che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, nel rispetto di quei principi di legalità e di imparzialità che devono caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

RITENUTO, pertanto, e conseguentemente necessario ed indispensabile, alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia ed in relazione alla necessità di procedere alla riorganizzazione della gestione del cimitero di Monte Argentario, dotarsi di uno strumento amministrativo in grado di gestire nel tempo le norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri;

VISTA la proposta di adozione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da n. 87 (ottantasette) articoli, che risponde alle odierne esigenze normative e che tratta, soprattutto la disciplina delle attività rimesse al Comune;

TENUTO conto che il vigente regolamento di polizia mortuaria verrà abrogato con effetto dell'entrata in vigore del nuovo;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI APPROVARE il nuovo REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, composto da n. 87 (ottantasette) articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte sostanziale.
3. DI PRENDERE ATTO che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento con esso incompatibile.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 114 DEL 17-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Visto

PARERE: Visto in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 117 DEL 17-12-2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI COMUNALI

L'assessore all'economia del mare propone la seguente delibera:

Visto il Regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali approvato con Delibera C.C. n. 13 del 16 marzo 2010 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 96 del 22 dicembre 2010, n. 86 del 15 dicembre 2012 e n. 7 del 15/03/2019;

Considerato che a seguito della comunicazione di cui sopra, si intendono effettuare delle modifiche al suddetto regolamento per renderlo più rispondente alle esigenze dell'utenza nonché agli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire;

Vista la bozza del regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali con le modifiche proposte ed evidenziate;

Ritenuta la presente deliberazione meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si danno qui riportati integralmente da far parte del presente deliberato:

1. **Di approvare** le modifiche al Regolamento di gestione degli Ormeggi Comunali;
2. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 117 DEL 17-12-2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 117 DEL 17-12-2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ORMEGGI COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 110 DEL 13-12-2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLO ANALOGO SULL'AZIENDA SPECIALE "ARGENTARIO MOBILITA' E AMBIENTE "E SU SOCIETA' ORGANISMI IN HOUSE PROVIDING.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate Silvano Scotto

il Consiglio Comunale

Premesso che:

-Con deliberazione di C.C. n. 105 del 17.11.2023 ad oggetto: “Approvazione Atto Costitutivo e Statuto della Azienda speciale del Comune di Monte Argentario” è stato di approvare l’Atto costitutivo e lo Statuto della Azienda speciale del Comune di Monte Argentario denominata “Argentario Mobilità & Ambiente”;

-Con deliberazione di C.C. n. 21 del 08/03/2024 è stato approvato il “Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sull’Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società /organismi in House proving”;

Visti:

- l'art. 147 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto a verificare, tra l'altro, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati degli organismi gestionali esterni dell'Ente;

-l'art. 147-quater rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate" prevede che:

- a) l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale e che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili;

b) per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

c) sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;

d) i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, definisce, tra l'altro:

all'art.2:

a) il «controllo analogo» come la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata(...);

d) «partecipazione» come la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

- In merito al controllo analogo la Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 26283/2013 al paragrafo 4.2 definisce lo stesso come: “un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'Ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale”;

- Altresì il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza n. 1181/2014 ha affermato che: “il controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell'ente affidante deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria;

- Pertanto il controllo analogo va esercitato sia sugli organi che sulla gestione (Consiglio di Stato, Sez. V, n.2418/2022) ed è necessario che l'Ente Locale definisca i termini e le modalità con cui intende esercitare il controllo disciplinandolo con apposito regolamento ed esercitando la propria autonomia organizzativa in conformità all'art. 147-quater comma 1 del D.lgs. 267/2000;

- Considerato che in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di indirizzo, direzione, supervisione, controllo e coordinamento (ossia di controllo analogo) devono essere svolte nei confronti delle aziende speciali, organismi e società in house providing che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;

Preso atto della deliberazione del C.d.A. di Argentario Mobilità & Ambiente n.25 del 29/04/2024 con la quale l'Organo Amministrativo propone al Consiglio Comunale alcune modifiche in merito

al Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull'azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società /organismi in House proving, e nello specifico :

- Art.6 comma 5: sostituire “entro il 15 Luglio di ogni anno” con “entro 60 giorni dalla chiusura del semestre”
- Art.6 comma 5: sostituire “entro il 15 giugno” con “entro il 31 maggio”
- Art.6 comma 8: da eliminare (le partite di crediti/debiti vengono menzionate già in nota integrativa);
- Art.6 comma 11: sostituire “con cadenza mensile” con “con cadenza semestrale.

Per tutto quanto in premessa;

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 175/2016
- D.Lgs. 100/2017;
- il Regolamento di contabilità; il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (vigente TUEL);
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2016;

Visto altresì l'art. 42 del d. Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare le modifiche al " Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull'azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing (allegato 1) il cui testo modificato , allegato alla presente proposta di Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale ,così come proposto con deliberazione n.25 del 29/04/2024 dal C.d.A di Argentario mobilità & Ambiente;
3. Di dare atto che, con tale approvazione viene revocata ogni precedente disposizione avente contenuto incompatibile;
4. Di demandare al Dirigente Dell' Area Pianificazione finanziaria- Settore 1 -Servizio Società partecipate ed Azienda Speciale tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente delibera;
4. Di prendere atto che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L);
5. - di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L);
6. - di dichiarare, con separata votazione l'immediata esecutività della presente Deliberazione;
7. - di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario nella sezione Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune, alla voce “Amministrazione Trasparente”: sia nella sezione

“Provvedimenti”, “Provvedimenti organi d’indirizzo politico”, sottosezione “Tutti i provvedimenti”, sia nella sezione “Atti e pubblicazioni”, sottosezione “Regolamenti” ; il tutto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni

8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 Tuel 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 110 DEL 13-12-2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLO ANALOGO SULL'AZIENDA SPECIALE "ARGENTARIO MOBILITA' E AMBIENTE "E SU SOCIETA' ORGANISMI IN HOUSE PROVIDING.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 110 DEL 13-12-2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI CONTROLLO ANALOGO SULL'AZIENDA SPECIALE "ARGENTARIO MOBILITA' E AMBIENTE "E SU SOCIETA' ORGANISMI IN HOUSE PROVIDING.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 111 DEL 13-12-2024

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE.

Dato atto che con delibera di C.C. n. 105 del 17/11/2023 sono stati approvati lo Statuto e l' Atto costitutivo dell'Azienda speciale del Comune di Monte Argentario denominata "Argentario Mobilità & Ambiente";

Richiamato il Decreto del Sindaco n.56 del 20/12/2023 in cui è stato nominato il Consiglio di Amministrazione nonché il Revisore dei Conti dell'Azienda speciale così come previsto dall'art. 7 dello Statuto;

Premesso che l'Azienda Speciale " Argentario Mobilità & Ambiente " è un Ente strumentale del Comune di Monte Argentario costituita e funzionante ai sensi dell'art. 114 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.lgs 18.08.2000 n. 267 nell'ottica di favorire una più razionale gestione dei beni di proprietà dell'Ente Comunale;

Richiamati:

- Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- L' art 114 comma 1 del TUEL 267/2000 che stabilisce :” L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civili “(...);
- il comma 3 che dispone “ Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale”(…);
- il comma 5 prevede che “Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.”

Considerato che l' art. 42" Attribuzione dei consigli " del D.lgs 267/2000 TUEL dispone che :

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi (...);

Si ritiene pertanto opportuno modificare il vigente Statuto aziendale, in modo da consentire all'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente " di operare in modo più efficace ed efficiente ;

Viste le modifiche al vigente Statuto dell'Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente , indicate nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

- di richiamare e approvare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di modificare lo Statuto dell'Azienda Speciale " Argentario Mobilità & Ambiente "come risultante dall'allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all' Albo Pretorio on-line;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente" ;



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 111 DEL 13-12-2024

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 111 DEL 13-12-2024

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 112 DEL 13-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE " AI SENSI DELL'ART.114CO.8 DEL D.LGS 267/2000-BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

Il Consiglio Comunale

Premesso che ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 con delibera di Consiglio Comunale n. **105 del 17/11/2023** è stato approvato l'atto Costitutivo e lo Statuto dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità & Ambiente - AMA";

ATTESO che l'iniziativa di costituire l'Azienda Speciale si colloca nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'ente locale, come definiti dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal D.lgs 201/2022;

POSTO che l'Azienda è percepita quale ente strumentale degli enti locali per l'ottimizzazione dell'efficienza nella gestione dei servizi e, quindi, quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il "Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti e all'articolazione delle domande che la società esprime;

Richiamato il Decreto del Sindaco n.56 del 20/12/2023 in cui è stato nominato il Consiglio di Amministrazione nonché il Revisore dei Conti dell'Azienda speciale così come previsto dall'art. 7 dello Statuto;

Considerato che in data 20.12.2023 presso lo Studio Notarile Associato "I Notai" – Sede di Porto Santo Stefano, Viale Marconi 49 – il dottor Riccardo Menchetti ha certificato la costituzione dell'azienda speciale del Comune di Monte Argentario denominata "Argentario Mobilità & Ambiente" al fine di provvederne all'iscrizione presso il Registro Imprese competente;

Visto l'art.114 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale:

-l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;

-l'azienda deve conformare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e ha l'obbligo dell'equilibrio economico.

Visto altresì il comma 6 dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000;

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08/03/2024 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull' Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing”;

Richiamati gli art.26, 32 e 33 dello Statuto dell'Azienda Speciale “Argentario Mobilità & Ambiente - AMA”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 08/11.2024 con la quale venivano approvati gli atti fondamentali dell'Azienda speciale costituiti da :

-Piano Programma 2025 – atto programmatico annuale della gestione aziendale;

-Schema di contratto di servizio 2025-2027 volto a regolare i rapporti tra l'ente e l'azienda speciale.

Richiamata la Deliberazione n. 63 del 05/12/2024 con la quale il C.d.A. ha approvato il bilancio di previsione 2025 -2027 dell'azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente-AMA(allegato A) redatto secondo i principi della contabilità economico patrimoniale ;

Richiamato l'art.26 dello Statuto dell'Azienda Speciale “Argentario Mobilità & Ambiente - AMA”;

Richiamato il comma 8 dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 che rimette al Consiglio Comunale l'approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda Speciale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio;

Visti altresì:

Il Vigente Statuto Comunale;

Lo Statuto dell'Azienda Speciale;

Il Vigente regolamento dei controlli interni.

Acquisito l'allegato parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico-contabile della proposta, ex art.49 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., reso dal Dirigente dell'Area Pianificazione finanziaria ;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di approvare il bilancio di previsione 2025 -2027 dell'azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente-AMA(allegato A)

3) Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", gli atti fondamentali dell'azienda speciale AMA Argentario Mobilità & Ambiente approvati con il presente provvedimento.

4) Di notificare copia della presente deliberazione all'Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 112 DEL 13-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE " AI SENSI DELL'ART.114CO.8 DEL D.LGS 267/2000-BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 112 DEL 13-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI FONDAMENTALI DELL'AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO "ARGENTARIO MOBILITA' & AMBIENTE " AI SENSI DELL'ART.114CO.8 DEL D.LGS 267/2000-BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 116 DEL 17-12-2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITÀ BOCCADORO - ACCETTAZIONE DONAZIONE DI CESSIONE TERRENO - FOGLIO 73 PARTICELLA 277

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici Ing. Alessandro Villani propone la seguente Deliberazione:

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco n. 37 del 16/09/2024 con cui si conferisce l'incarico dirigenziale dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana di cui al Dipartimento II – Gestione del Territorio e Assetto Urbano – all'Ing. Alessandro Villani;
- il Decreto del Sindaco n. 52 del 06/12/2024 con cui si conferisce l'incarico dirigenziale dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana di cui al Dipartimento II – Gestione del Territorio e Assetto Urbano – all'Ing. Alessandro Villani, a seguito della riorganizzazione amministrativa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 13/11/2024;

PREMESSO che:

- il Comune di Monte Argentario è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 2012 e di Piano Strutturale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 25/07/2002;
- è in corso l'iter di approvazione del il nuovo Piano Strutturale ed il nuovo Piano Operativo "Argentario Domani";

DATO ATTO che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare una rotatoria lungo la S.P. 161, presso località Boccadoro, all'ingresso del centro abitato di Porto Ercole, interessata da considerevole traffico veicolare soprattutto nella stagione estiva;
- la realizzazione della sopra menzionata rotatoria contribuirebbe ad una maggiore sicurezza della viabilità, mediante la riduzione di velocità di transito, la diminuzione di eventuali punti di collisione tra veicoli, la migliore fluidità del traffico, il minor rumore ed inquinamento rispetto agli incroci, nonché la possibilità per tutti i veicoli di invertire il senso di marcia;
- per la realizzazione dei lavori in oggetto è stato affidato il servizio di progettazione di fattibilità all' Ing. Roberto Visconti, ed in data 14/06/2021 è stata avviata procedura di Conferenza dei Servizi, conclusasi con esito favorevole con Determinazione Dirigenziale n. 348/2021;

CONSIDERATO che:

- in relazione a nuove esigenze progettuali rispetto al progetto originario, con Determinazione Dirigenziale n. 794 del 04/10/2024 è stato affidato il servizio di nuova progettazione all' Ing. Daniele Metrano;
- in data 30/10/2024, prot. 46933 e successiva integrazione del 11/11/2024, prot. 48619, è stato presentato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- in data 31/10/2024 è stata avviata nuova Conferenza di Servizi (attualmente in fase di conclusione di procedimento amministrativo) per l'acquisizione dei pareri degli enti interessati, in relazione alle modifiche progettuali apportate;

DATO ATTO che le opere di realizzazione della rotatoria in oggetto sono previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024 – 2026 ed opere annuali 2024, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 08/11/2024 - codice CUI: L00124360538202400005;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto, sono interessate aree sia di proprietà comunale che privata e che, nello specifico, le aree di proprietà privata riguardano le seguenti particelle catastali:

- Foglio 73 - Mappale 277 per l'acquisizione di mq. 48,00;
- Foglio 75 - Mappale 691 (particella su cui passa la pista ciclabile);
- Foglio 75 - Mappale 634 per l'acquisizione di mq. 140,00 (occupazione di mq. 150,00),

CONDIVISO che i beni sono di per sé vocati alla pubblica fruizione, sia per conformazione che per destinazione urbanistica, vocazione rappresentativa dell'opportunità immediata per l'acquisizione, non necessitando alcuna "conversione" ad uso diverso, ma anzi costituendo l'avvio di un percorso volto alla definizione di un organico sistema di opere di riqualificazione che ne valorizzino le rispettive attuali funzioni;

DATO ATTO che, con nota allegata al presente atto, è stata comunicata la volontà di donare a questo Comune il terreno e individuato catastalmente come segue: foglio 73, particella 277;

RICHIAMATI gli articoli 769 e seguenti del Codice Civile, in materia di donazioni ed in modo particolare:

- l'articolo 782 del Codice Civile, 1° comma, in base al quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico ed in forma solenne, a pena di nullità, e l'accettazione può essere fatta in calce all'atto stesso di donazione o con atto pubblico successivo;
- l'articolo 782 del Codice Civile, 2° comma, in base al quale, nel caso in cui l'accettazione venga effettuata con atto pubblico posteriore, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificata al donante;

DATO ATTO CHE, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997 n. 127, l'accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad autorizzazione prefettizia, come confermato successivamente con Legge 22 giugno 2000 n. 192;

VISTO, in particolare, l'art 13, comma 1, della legge 127/97, così come sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192, che prevede quanto segue: "1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto";

VISTO l'articolo 42, comma 2°, lettera I), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Consiglio Comunale la competenza a deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari;

VISTO il particellare di esproprio trasmesso dall'Ing. Daniele Metrano, relativo all'incarico di progettazione di una rotatoria a servizio dell'abitato di Porto Ercole, registrata a protocollo n. 46933/2024 concernente il valore della donazione, dalla quale si evince la piena e libera disponibilità dello stesso da parte dei proprietari;

RITENUTO CHE tale terreno risulta essere necessario per la realizzazione di una rotatoria a servizio dell'abitato di Porto Ercole;

PRECISATO inoltre che, a norma dell'art. 782 del CC, la donazione di beni immobili deve essere effettuata tramite atto pubblico a pena di nullità;

APPURATO che dalla stessa relazione si evince altresì il vantaggio economico dell'operazione in quanto le uniche spese a carico del Comune consistono nelle spese notarili dell'atto di donazione;

RILEVATO, altresì, che l'istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista negli artt. 769 e seguenti del titolo V del libro II del codice civile, impone che il Comune – donatario formalizzi il proprio intendimento con apposito atto deliberativo, il cui contenuto verrà successivamente trasfuso nell'atto pubblico;

RITENUTO dover accettare detta proposta di donazione, assumendo ovviamente a carico del Bilancio comunale tutte le spese inerenti la medesima;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. DI ACCETTARE la donazione del terreno identificato in preambolo;
2. DI PRENDERE ATTO che la donazione sopra descritta avverrà con spese a carico del Comune;
3. DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Progettazione Territoriale ed Urbana di adottare gli atti conseguenti e derivanti dall'approvazione del presente atto;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Monte Argentario, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii;
5. DI DARE ATTO altresì che la presente delibera viene pubblicata nel portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii
6. DI DARE ATTO CHE l' acquisizione dei beni immobili comporta:
 - il passaggio del diritto di proprietà a favore di questo Ente sotto condizione sospensiva del pagamento / deposito delle somme dovute;
 - le spese notarili a carico del Comune di Monte Argentario;
 - la trasmissione alla Regione Toscana e Provincia di Grosseto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 116 DEL 17-12-2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITÀ BOCCADORO - ACCETTAZIONE DONAZIONE DI CESSIONE TERRENO - FOGLIO 73 PARTICELLA 277

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 115 DEL 17-12-2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione della rotatoria in località Boccadoro Acquisizione area utilizzata per scopi di interesse pubblico Approvazione perizia di stima e bozza atto di compravendita (Foglio 75 - Mappale 634)

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici Ing. Alessandro Villani propone la seguente Deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco n. 37 del 16/09/2024 con cui si conferisce l'incarico dirigenziale dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana di cui al Dipartimento II – Gestione del Territorio e Assetto Urbano – all'Ing. Alessandro Villani;
- il Decreto del Sindaco n. 52 del 06/12/2024 con cui si conferisce l'incarico dirigenziale dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana di cui al Dipartimento II – Gestione del Territorio e Assetto Urbano – all'Ing. Alessandro Villani, a seguito della riorganizzazione amministrativa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 13/11/2024;

PREMESSO che:

- il Comune di Monte Argentario è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 2012 e di Piano Strutturale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 25/07/2002;
- è in corso l'iter di approvazione del il nuovo Piano Strutturale ed il nuovo Piano Operativo "Argentario Domani";

DATO ATTO che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare una rotatoria lungo la S.P. 161, presso località Boccadoro, all'ingresso del centro abitato di Porto Ercole, interessata da considerevole traffico veicolare soprattutto nella stagione estiva;
- la realizzazione della sopra menzionata rotatoria contribuirebbe ad una maggiore sicurezza della viabilità, mediante la riduzione di velocità di transito, la diminuzione di eventuali punti di collisione tra

veicoli, la migliore fluidità del traffico, il minor rumore ed inquinamento rispetto agli incroci, nonché la possibilità per tutti i veicoli di invertire il senso di marcia;

- per la realizzazione dei lavori in oggetto è stato affidato il servizio di progettazione di fattibilità all' Ing. Roberto Visconti, ed in data 14/06/2021 è stata avviata procedura di Conferenza dei Servizi, conclusasi con esito favorevole con Determinazione Dirigenziale n. 348/2021;

CONSIDERATO che:

- in relazione a nuove esigenze progettuali rispetto al progetto originario, con Determinazione Dirigenziale n. 794 del 04/10/2024 è stato affidato il servizio di nuova progettazione all' Ing. Daniele Metrano;
- in data 30/10/2024, prot. 46933 e successiva integrazione del 11/11/2024, prot. 48619, è stato presentato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- in data 31/10/2024 è stata avviata nuova Conferenza di Servizi (attualmente in fase di conclusione di procedimento amministrativo) per l'acquisizione dei pareri degli enti interessati, in relazione alle modifiche progettuali apportate;

DATO ATTO che le opere di realizzazione della rotatoria in oggetto sono previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024 – 2026 ed opere annuali 2024, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 08/11/2024 - codice CUI: L00124360538202400005;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori in oggetto, sono interessate aree sia di proprietà comunale che privata e che, nello specifico, le aree di proprietà privata riguardano le seguenti particelle catastali:

- Foglio 73 - Mappale 277 per l'acquisizione di mq. 48,00;
- Foglio 75 - Mappale 691 (particella su cui passa la pista ciclabile);
- Foglio 75 - Mappale 634 per l'acquisizione di mq. 140,00 (occupazione di mq. 150,00), come riportato nell'allegato elaborato denominato "Allegato 1 Tav. 04 catastale";

CONDIVISO che i beni sono di per sé vocati alla pubblica fruizione, sia per conformazione che per destinazione urbanistica, vocazione rappresentativa dell'opportunità immediata per l'acquisizione, non necessitando alcuna "conversione" ad uso diverso, ma anzi costituendo l'avvio di un percorso volto alla definizione di un organico sistema di opere di riqualificazione che ne valorizzino le rispettive attuali funzioni;

DATO ATTO che, sulla scorta di quanto sopra, il progettista Ing. Daniele Metrano, ha prodotto apposita relazione tecnica (Allegato 2 Relazione e Stima – piano particellare), con cui si è proceduto alla stima dei valori di mercato delle aree interessate all'acquisizione, in particolare per il Foglio 75 - Mappale 634 – sub 4 l'acquisizione dei mq. 140,00 interessati è stata stimata al valore di indennizzo di € 50,00 al mq. (per un totale di € 7.000,00), oltre l'indennizzo di occupazione per mesi 12 della superficie totale di mq. 150, valutata € 4,16 al mq., per una stima di € 622,50, per una stima complessiva di € 15.000,00;

DATO ATTO che per l'acquisizione dell'area individuata al Foglio 73 Mappale 277 (mq. 48,00) è in corso la procedura di donazione per permettere la realizzazione dell'importante opera pubblica in oggetto, a vantaggio della collettività, con un risparmio stimato di € 2.599,20 (Allegato 2 Relazione e Stima – piano particellare);

CONSIDERATO che:

- il progetto per la realizzazione della rotatoria in oggetto prevede lo spostamento di un cancello e demolizione e ricostruzione di una recinzione in muratura a protezione, all'interno della citata particella 634 – sub 4, Foglio 75 (regolarmente concessionata dal Comune di Monte Argentario), come si evince da documentazione fotografica allegata;
- l'elaborato denominato "Allegato 3 – computo metrico e doc. fotografica", quantifica il costo complessivo del rimborso della demolizione, spostamento e ricostruzione della recinzione in muratura e cancello, per complessivi € 17.501,47 oltre IVA di legge;

DATO ATTO, pertanto, che il costo complessivo a carico del Comune di Monte Argentario per l'acquisizione delle aree interessate ai lavori sono riassunte nella tabella che segue per un importo complessivo stimato in € 27.563,17 oltre IVA;

PROPRIETARIO	PARTICELLARE	OGGETTO INTERVENTO	COSTO
Compravendita	Foglio 75 - Mappale 634	Indennizzo per acquisizione area di mq. 140	€ 7.000,00
Indennità		Indennità di occupazione mq. 150 per mesi 12	€ 622,50
Spese notarili e frazionamento		20% su 7.622,50	€ 1.524,50
Imprevisti e arrotondamenti		10% su 9.147,00	€ 914,70
Indennità per lavori		Demolizione, spostamento e ricostruzione	€ 17.501,47 oltre IVA
TOTALE COMPLESSIVO			€ 27.563,17 oltre IVA

VISTO lo schema di contratto di compravendita allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la denominazione "Allegato 4 – Schema atto di compravendita";

RITENUTO dover provvedere in merito;

RICONOSCIUTA la propria competenza sulla materia del provvedimento, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali "Attribuzione dei Consigli";

VISTI gli allegati al presente atto:

- Allegato 1 Tav. 04 catastale;
- Allegato 2 Relazione e Stima – piano particellare;
- Allegato 3 – computo metrico e doc. fotografica;
- Allegato 4 – Schema atto di compravendita;

- Allegato 5 – Relazione di stima;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile da parte dei Dirigenti competenti ai sensi dell'articolo 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITI gli interventi come da verbale di seduta;

Tutto ciò premesso;

con votazione

DELIBERA

1) Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2) Di approvare gli allegati al presente atto così elencati:

- Allegato 1 Tav. 04 catastale;
- Allegato 2 Relazione e Stima – piano particellare;
- Allegato 3 – computo metrico e doc. fotografica;
- Allegato 4 – Schema atto di compravendita;
- Allegato 5 – Relazione di stima;

3) Di approvare la bozza del contratto di acquisto, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4) Di approvare la proposta di acquisto delle aree sopradette, per l' importo complessivo di € 27.563,17, come da tabella che segue:

PROPRIETARIO	PARTICELLARE	OGGETTO INTERVENTO	COSTO
Compravendita	Foglio 75 - Mappale 634	Indennizzo per acquisizione area di mq. 140	€ 7.000,00
Indennità		Indennità di occupazione mq. 150 per mesi 12	€ 622,50
Spese notarili e frazionamento		20% su 7.622,50	€ 1.524,50
Imprevisti e arrotondamenti		10% su 9.147,00	€ 914,70
Indennità per lavori		Demolizione, spostamento e ricostruzione	€ 17.501,47 oltre IVA
TOTALE COMPLESSIVO			€ 27.563,17 oltre IVA

5) Di riconoscere la necessità e l'opportunità dell'acquisto, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo più prettamente strategico, conseguendo, all'acquisto delle suddette aree la possibilità di conseguimento degli obiettivi di maggiore sicurezza per la circolazione veicolare e la valorizzazione del patrimonio esistente;

6) Di dare atto che l'importo complessivo derivante dalle valutazioni immobiliari allegate e dalle spese di frazionamento e di rogito, trovano necessaria copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

7) Di dare atto che l'acquisizione dei beni immobili comporta:

- il passaggio del diritto di proprietà a favore di questo Ente sotto condizione sospensiva del pagamento / deposito delle somme dovute;
- le spese notarili a carico del Comune di Monte Argentario;
- la trasmissione alla Regione Toscana e Provincia di Grosseto.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 115 DEL 17-12-2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione della rotatoria in località Boccadoro Acquisizione area utilizzata per scopi di interesse pubblico Approvazione perizia di stima e bozza atto di compravendita (Foglio 75 - Mappale 634)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 118 DEL 17-12-2024

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DELLA STRATA PANORAMICA CHE COLLEGA PORTO S. STEFANO A PORTO ERCOLE. APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL' ART. 34 DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 E ART. 14, COMMA 1 DEL DPR N. 380/2001 - E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO. DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO INDIFFERIBILITA' ED URGENZA

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici Ing. Alessandro Villani propone la seguente Deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco n. 37 del 16/09/2024 con cui si conferisce l'incarico dirigenziale dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana di cui al Dipartimento II – Gestione del Territorio e Assetto Urbano – all'Ing. Alessandro Villani;
- il Decreto del Sindaco n. 52 del 06/12/2024 con cui si conferisce l'incarico dirigenziale dell'Area Progettazione Territoriale e Urbana di cui al Dipartimento II – Gestione del Territorio e Assetto Urbano – all'Ing. Alessandro Villani, a seguito della riorganizzazione amministrativa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 13/11/2024;

PREMESSO che:

- il Comune di Monte Argentario è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 2012 e di Piano Strutturale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 25/07/2002;
- è in corso l'iter di approvazione del il nuovo Piano Strutturale ed il nuovo Piano Operativo "Argentario Domani";

PREMESSO che:

- è intenzione dell'Amministrazione procedere con i lavori di ripristino e messa in sicurezza di tratti della Strada Panoramica di proprietà pubblica che collega Porto Santo Stefano a Porto Ercole;
- con la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 *Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024*, all'art. 8 è riconosciuto al Comune di Monte Argentario il contributo straordinario per *interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità pubblica nel Comune di Monte Argentario* per un importo massimo di € 2.000.000,00, di cui € 300.000,00 per l'anno 2024 ed € 1.700.000,00 per l'anno 2025;
- la Legge regionale citata stabilisce che la concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione ed il Comune di Monte Argentario, che disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 19/03/2024 si affidava il servizio di progettazione per la realizzazione del DOC.F.A.P. ai sensi del D.Lgs. 36/2023, allegato I.7 art. 2, all' Ing. Mauro Ghini;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22/04/2024, la predetta opera è stata inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e nell'elenco annuale delle opere pubbliche da avviare nell'anno 2024 con il seguente oggetto: "*Realizzazione interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti della Strada Panoramica che collega Porto S. Stefano a Porto Ercole*", identificati al codice CUI: L00124360538202400030;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 16/05/2024 è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOC.F.A.P.) ai sensi del D.Lgs. 36/2023, allegato I.7 art. 2, a firma dell' Ing. Mauro Ghini, relativo agli *interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità pubblica nel Comune di Monte Argentario*, al fine di definire l'ipotesi progettuale preferibile tra la SOLUZIONE ZERO e la SOLUZIONE ALTERNATIVA UNO previste;
- con Determinazione Dirigenziale n. 478 del 17/06/2024 si approvava il DIP (Documento di Indirizzo Progettuale), documento preliminare alla progettazione ai sensi dell' art. 3 comma 1 dell' Allegato I.7, relativamente ai lavori in oggetto, mediante la SOLUZIONE ALTERNATIVA UNO si prevede una stima sommaria di realizzazione dei lavori per l'importo complessivo di € 2.500.000,00, con finanziamento della Regione Toscana per la somma di € 2.000.000,00 (ai sensi della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 *Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024*), ed il finanziamento con risorse proprie dell'Ente per la somma residua di € 500.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 20/06/2024 si approvava lo schema di convenzione con la Regione Toscana per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 523 del 28/06/2024 si affidavano i servizi di ingegneria per la redazione di documentazione ambientale della valutazione di incidenza e per la componente flora fauna ed ecosistemi alla Dott.ssa Elena Pecchioli;
- con Determinazione Dirigenziale n. 524 del 28/06/2024 si affidavano i servizi di ingegneria per indagine geologica, sismica, geotecnica e relazione geologica al Geol. Franco Duranti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 615 del 24/07/2024 si affidavano i servizi di ingegneria per la progettazione F.T.E., Esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E., pratiche catastali per la realizzazione dell'opera in oggetto, all' Ing. Mauro Ghini;

CONSIDERATO che il Comune di Monte Argentario, è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2002, e di Regolamento Urbanistico

approvato con D.C.C. n. 12 del 23.03.2012 successivamente modificato e integrato con la Variante Gestionale al R.U. approvata con D.C.C. n. 44 del 21.11.2019, per il quale devono ritenersi scadute le previsioni aventi natura espropriativa;

CONSIDERATO che l'art. 34 della Legge Regionale Toscana stabilisce quanto segue: *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;*

VISTO il progetto presentato in data 10/12/2024, prot. 53440 (e con successiva integrazione del 16/12/2024 prot. 54313) dall' Ing. Mauro Ghini costituito dai seguenti elaborati progettuali elencati:

- Tav. 1 - UBICAZIONE
- Tav. 2 - PLANIMETRIA D'INSIEME 1:2000
- Tav. 3 - RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO ATTUALE
- Tav. 4 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 1
- Tav. 5 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 2
- Tav. 6 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 3
- Tav. 7 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 4
- Tav. 8 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 5
- Tav. 9 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 6
- Tav. 10 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 7
- Tav. 11 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 8
- Tav. 12 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 9
- Tav. 13 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 10
- Tav. 14 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 11
- Tav. 15 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 12
- Tav. 16 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 13
- Tav. 17 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 14
- Tav. 18 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 15
- Tav. 19 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 16
- Tav. 20 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 17
- Tav. 21 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 18
- Tav. 22 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 19
- Tav. 23 - PROGETTO – Sezioni Stradali Tipo
- Tav. 24 - PROGETTO – Quadro 4
- Tav. 25 - PROGETTO – Quadro 5
- Tav. 26 - PROGETTO – Quadro 6
- Tav. 27 - PROGETTO – Quadro 7
- Tav. 28 - PROGETTO – Quadro 8
- Tav. 29 - PROGETTO – Quadro 9

- Tav. 30 - PROGETTO – Quadro 10
- Tav. 31 - PROGETTO – Quadro 11
- Tav. 32 - PROGETTO – Quadro 12
- Tav. 33 - PROGETTO – Quadro 13
- Tav. 34 - PROGETTO – Quadro 14
- Tav. 35 - PROGETTO – Quadro 15
- Tav. 36 - PROGETTO – Quadro 16
- Tav. 37 - PROGETTO – Quadro 17
- Tav. 38 - PROGETTO – Quadro 18
- Tav. 39 - PROGETTO – Quadro 19
- Tav. 40 - PROGETTO – Planimetria d'insieme 1:2000
- Tav. 41 - PROGETTO – Particolari barriera paramassi
- Tav. 42 - BARRIERA PARAMASSI – Relazione Tecnica e Relazione di Calcolo
- Tav. 43 - PROGETTO – Particolari rete paramassi
- Tav. 44 - PROGETTO – Esecutivi Strutture di Contenimento
- Tav. 45 - PROGETTO – Relazioni Strutture di Contenimento
- Tav. 46 - OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – tavola
- Tav. 47 - OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – Relazione
- Tav. 48 - PROGETTO – Profilo Altimetrico – da sez. 1 a sez. 50
- Tav. 49 - PROGETTO – Profilo Altimetrico – da sez. 50 a sez. 128
- Tav. 50 - PROGETTO – Profilo Altimetrico – da sez. 128 a sez. 215
- Tav. 51 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO – Planimetria 1:2000
- Tav. 52 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO – Tabulati Calcolo di Indennità
- Tav. 53 - PROGETTO – QUADERNO DELLE SEZIONI – da sezione 1 ÷ 71
- Tav. 54 - PROGETTO – QUADERNO DELLE SEZIONI – da sezione 72 ÷ 142
- Tav. 55 - PROGETTO – QUADERNO DELLE SEZIONI – da sezione 143 ÷ 202
- Tav. 56 - PROGETTO – QUADERNO DELLE SEZIONI – da sezione 203 ÷ 215 –“A”-
“C”-“D”
- Tav. 57 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – CRONOPROGRAMMA
- Tav. 58 - ELENCO PREZZI UNITARI
- Tav. 59 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- Tav. 60 - QUADRO ECONOMICO
- Tav. 61 - RELAZIONE TECNICA GENERALE
- Tav. 62 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- TAV.63 - SCHEMA DI CONTRATTO
- TAV.64 - RELAZIONE PAESAGGISTICA

DATO ATTO CHE in data 11/12/2024 il Geol. Franco Duranti ha consegnato gli elaborati progettuali elencati:

- TAVOLA 1 - CARTA GEOLOGICA in scala 1:1000
- TAVOLA 2 - CARTA GEOMORFOLOGICA in scala 1:1000
- TAVOLA 3 - CARTA delle INDAGINI in scala 1:1000
- TAVOLA 4 - CARTA del RETICOLO IDROGRAFICO in scala 1:1000
- TAVOLA 5 - CARTA della DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA in scala 1:1000
- TAVOLA 6 - CARTA dei CONSOLIDAMENTI in scala 1:1000

- TAVOLA 7 - Modello geologico pali curva Bodini in scala 1:200
- TAVOLA 8 - Modello geologico reti di contenimento su CCA e muro contenimento in scala 1:200
- TAVOLA 9 - Modello geologico per instabilità filladi e muro fondato su pali in scala 1:500
- TAVOLA 10 - Modello geologico per “caduta massi” in scala 1:2000
- TAVOLA 11 – CARTA IDROGEOLOGICA in scala 1:1000
- TAVOLA 12 – CARTA LITOTECNICA in scala 1:1000
- TAVOLA 13 – CARTA della PERICOLOSITA’ GEOLOGICA in scala 1:1000

RELAZIONI DEDICATE

- REL.1 – RELAZIONE GEOLOGICA
- REL.2 - RELAZIONE GEOMECCANICA
- REL.3 - RELAZIONE SISMICA ATTIVA
- REL.4 - RELAZIONE SISMICA PASSIVA
- REL.5 - RELAZIONE MODELLAZIONE SISMICA
- REL.6 - RELAZIONE GEOTECNICA
- REL.7 - RELAZIONE MONITORAGGIO

DATO ATTO che il quadro economico progettuale risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A - LAVORI E SICUREZZA			
A1	Lavori e forniture		€ 2.650.361,73
A2	Costi della sicurezza		€ 59.033,54
A	SOMMANO LAVORI E COSTI SICUREZZA		€ 2.709.395,27
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA su lavori e sicurezza (10% di A)		€ 270.939,53
B2	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,4% di A)		€ 37.931,53
B3	Costi generali e rimborso S.U.A. (spese di gara)		€ 1.000,00
B4	Spese tecniche: progetto D.L., contabilità . -PSC e Coordinamento (adeguamento in variante)	€ 28.544,08	
B5	Cassa Previdenza su spese tecniche (4,00% di B4)	€ 1.141,76	
B6	Imponibile IVA	€ 29.685,84	€ 29.685,84
B7	IVA su spese tecniche 22%		€ 6.530,89
B8	Contributo ANAC		€ 2.000,00
B9	Indennità di esproprio		€ 11.875,77
B10	Maggiorazione per cessione bonaria (10% di B9)		€ 1.187,58
B11	Indennità occupazione temporanea		€ 49,80
B12	Varie, imprevisti e arrotondamenti		€ 20.932,58
B13	Collaudo dei Lavori compreso IVA		€ 8.471,21
B	SOMMANO		€ 390.604,73
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO		€ 3.100.000,00

DI DARE ATTO che fanno parte del quadro economico sopra menzionato i servizi di progettazione affidati a:

- Ing. Mauro Ghini con determinazione dirigenziale n. 615 del 24/07/2024 per € 140.395,77 cassa e IVA compresa;

- Geol. Franco Duranti con determinazione dirigenziale n. 524 del 28/06/2024 per € 33.062,00 cassa e IVA compresa;
- Dott.ssa Elena Pecchioli con determinazione dirigenziale n. 523 del 28/06/2024 per € 10.000,00 cassa e IVA compresa;

CONSIDERATO che appena sarà disponibile il progetto nella sua completezza sarà avviato il procedimento di Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri da parte degli interessati;

DATO ATTO che il tracciato della strada Panoramica, individuato sugli attuali strumenti urbanistici, è stato abbandonato (in parte) circa 30 anni fa a seguito di un evento franoso; l'attuale tracciato venne quindi individuato in somma urgenza in attesa che venissero progettati e realizzati gli interventi atti a ripristinare la viabilità come da cartografia;

DATO ATTO che il tracciato attuale, creato in urgenza per soddisfare un bisogno immediato, non presenta le caratteristiche minime per essere percorso in sicurezza sia per quanto riguarda la larghezza della carreggiata ma anche in funzione delle frane attive nei pressi del percorso stradale;

EVIDENZIATO che il tracciato della strada panoramica è rimasto invariato nel corso degli anni attraversando delle proprietà private che furono occupate in funzione della somma urgenza di cui sopra;

DATO ATTO che il percorso precedente all'evento franoso avvenuto da circa 30 anni (riportato nelle cartografie ufficiali), non risulta essere più percorribile e che quindi la soluzione progettuale prevede il mantenimento ed adeguamento dell'attuale percorso (differente rispetto agli strumenti urbanistici) oramai storicizzato ed utilizzato dagli usufruttori della strada;

CONSTATATO che la proposta progettuale prevede l'utilizzo di un tracciato non previsto nello Strumento Urbanistico attualmente vigente e attualmente di proprietà privata, nonostante lo stesso tracciato venga di fatto utilizzato da trent'anni e che quindi la problematica urbanistica si sarebbe potuta risolvere anche precedentemente;

EVIDENZIATO che il Piano Strutturale ed il Piano Operativo, attualmente in fase di Adozione, prevedono il tracciato attualmente utilizzato e quindi il medesimo di quello di progetto;

EVIDENZIATO che per quanto precede, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati si rende necessario procedere con l'adozione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014, di una variante al Regolamento urbanistico, al fine di prevedere nello strumento urbanistico vigente, la previsione del tracciato stradale in oggetto e consentire pertanto la realizzazione delle opere previste nel progetto a cui la variante medesima si lega, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati allegati alla presente deliberazione;

DATO ATTO che con successivo atto verrà apposto il vincolo preordinato all'esproprio al fine di acquisire le aree necessarie alla realizzazione dell'opera secondo quanto disciplinato al D.Lgs 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

DATO ATTO che il procedimento di variante urbanistica ordinaria, volto a ripristinare la validità della previsione espropriativa, risulterebbe manifestamente incompatibile con l'attuazione dell'intervento e con la tempistica definita dal Finanziamento Regionale;

EVIDENZIATO che lo strumento ordinario attraverso il quale l'ente pubblico può procedere, nei casi tassativamente ammessi dalla normativa urbanistica, all'approvazione di un progetto di opera pubblica in variante urbanistica è quello della Variante mediante approvazione del progetto previsto sia nella disciplina statale di cui all'art. 14 del DPR 380/2001 che in quella regionale di cui all'art. 34 della LRT 65/2014;

RITENUTO comunque opportuno precisare che:

- eventuali ulteriori modifiche, precisazioni adeguamenti e varianti al presente progetto di opera pubblica non incidenti sui contenuti dell'art 34 della LRT 65/2014 e dell'art. 14 del DPR 380/2001, saranno approvati secondo le procedure ordinarie previste per l'approvazione dei progetti di opera pubblica;
- che le procedure sino alla validazione del progetto fanno riferimento al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e che le procedure di appalto e esecuzione dei lavori faranno riferimento al D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) Di approvare gli elaborati progettuali presentati dall' Ing. Mauro Ghini e Geol. Franco Duranti (elencati in premessa) ai sensi dell' art. 34 della Legge Regionale Toscana *Varianti mediante approvazione del progetto* e contestualmente dare atto che il progetto allegato sarà sottoposto a procedimento di conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri degli enti interessati;
- 2) Di dare atto che la documentazione progettuale presentata è la seguente:
 - Tav. 1 - UBICAZIONE
 - Tav. 2 - PLANIMETRIA D'INSIEME 1:2000
 - Tav. 3 - RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO ATTUALE
 - Tav. 4 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 1
 - Tav. 5 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 2
 - Tav. 6 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 3
 - Tav. 7 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 4
 - Tav. 8 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 5
 - Tav. 9 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 6
 - Tav. 10 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 7
 - Tav. 11 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 8
 - Tav. 12 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 9
 - Tav. 13 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 10
 - Tav. 14 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 11
 - Tav. 15 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 12
 - Tav. 16 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 13
 - Tav. 17 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 14
 - Tav. 18 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 15
 - Tav. 19 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 16

- Tav. 20 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 17
- Tav. 21 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 18
- Tav. 22 - RILIEVO DELLO STATO ATTUALE – Quadro 19
- Tav. 23 - PROGETTO – Sezioni Stradali Tipo
- Tav. 24 - PROGETTO – Quadro 4
- Tav. 25 - PROGETTO – Quadro 5
- Tav. 26 - PROGETTO – Quadro 6
- Tav. 27 - PROGETTO – Quadro 7
- Tav. 28 - PROGETTO – Quadro 8
- Tav. 29 - PROGETTO – Quadro 9
- Tav. 30 - PROGETTO – Quadro 10
- Tav. 31 - PROGETTO – Quadro 11
- Tav. 32 - PROGETTO – Quadro 12
- Tav. 33 - PROGETTO – Quadro 13
- Tav. 34 - PROGETTO – Quadro 14
- Tav. 35 - PROGETTO – Quadro 15
- Tav. 36 - PROGETTO – Quadro 16
- Tav. 37 - PROGETTO – Quadro 17
- Tav. 38 - PROGETTO – Quadro 18
- Tav. 39 - PROGETTO – Quadro 19
- Tav. 40 - PROGETTO – Planimetria d'insieme 1:2000
- Tav. 41 - PROGETTO – Particolari barriera paramassi
- Tav. 42 - BARRIERA PARAMASSI – Relazione Tecnica e Relazione di Calcolo
- Tav. 43 - PROGETTO – Particolari rete paramassi
- Tav. 44 - PROGETTO – Esecutivi Strutture di Contenimento
- Tav. 45 - PROGETTO – Relazioni Strutture di Contenimento
- Tav. 46 - OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – tavola
- Tav. 47 - OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – Relazione
- Tav. 48 - PROGETTO – Profilo Altimetrico – da sez. 1 a sez. 50
- Tav. 49 - PROGETTO – Profilo Altimetrico – da sez. 50 a sez. 128
- Tav. 50 - PROGETTO – Profilo Altimetrico – da sez. 128 a sez. 215
- Tav. 51 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO – Planimetria 1:2000
- Tav. 52 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO – Tabulati Calcolo di Indennità
- Tav. 53 - PROGETTO – QUADERNO DELLE SEZIONI – da sezione 1 ÷ 71
- Tav. 54 - PROGETTO – QUADERNO DELLE SEZIONI – da sezione 72 ÷ 142
- Tav. 55 - PROGETTO – QUADERNO DELLE SEZIONI – da sezione 143 ÷ 202
- Tav. 56 - PROGETTO – QUADERNO DELLE SEZIONI – da sezione 203 ÷ 215 –“A”-
“C”-“D”
- Tav. 57 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – CRONOPROGRAMMA
- Tav. 58 - ELENCO PREZZI UNITARI
- Tav. 59 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- Tav. 60 - QUADRO ECONOMICO
- Tav. 61 - RELAZIONE TECNICA GENERALE
- Tav. 62 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- TAV.63 - SCHEMA DI CONTRATTO
- TAV.64 - RELAZIONE PAESAGGISTICA

- TAVOLA 1 - CARTA GEOLOGICA in scala 1:1000
- TAVOLA 2 - CARTA GEOMORFOLOGICA in scala 1:1000
- TAVOLA 3 - CARTA delle INDAGINI in scala 1:1000
- TAVOLA 4 - CARTA del RETICOLO IDROGRAFICO in scala 1:1000
- TAVOLA 5 - CARTA della DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA in scala 1:1000
- TAVOLA 6 - CARTA dei CONSOLIDAMENTI in scala 1:1000
- TAVOLA 7 - Modello geologico pali curva Bodini in scala 1:200
- TAVOLA 8 - Modello geologico reti di contenimento su CCA e muro contenimento in scala 1:200
- TAVOLA 9 - Modello geologico per instabilità filladi e muro fondato su pali in scala 1:500
- TAVOLA 10 - Modello geologico per “caduta massi” in scala 1:2000
- TAVOLA 11 – CARTA IDROGEOLOGICA in scala 1:1000
- TAVOLA 12 – CARTA LITOTECNICA in scala 1:1000
- TAVOLA 13 – CARTA della PERICOLOSITA' GEOLOGICA in scala 1:1000

RELAZIONI DEDICATE

- REL.1 – RELAZIONE GEOLOGICA
- REL.2 - RELAZIONE GEOMECCANICA
- REL.3 - RELAZIONE SISMICA ATTIVA
- REL.4 - RELAZIONE SISMICA PASSIVA
- REL.5 - RELAZIONE MODELLAZIONE SISMICA
- REL.6 - RELAZIONE GEOTECNICA
- REL.7 - RELAZIONE MONITORAGGIO

3) Di dare atto che il quadro economico progettuale è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A - LAVORI E SICUREZZA			
A1	Lavori e forniture		€ 2.650.361,73
A2	Costi della sicurezza		€ 59.033,54
A	SOMMANO LAVORI E COSTI SICUREZZA		€ 2.709.395,27
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA su lavori e sicurezza (10% di A)		€ 270.939,53
B2	Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,4% di A)		€ 37.931,53
B3	Costi generali e rimborso S.U.A. (spese di gara)		€ 1.000,00
B4	Spese tecniche: progetto D.L., contabilità . -PSC e Coordinamento (adeguamento in variante)	€ 28.544,08	
B5	Cassa Previdenza su spese tecniche (4,00% di B4)	€ 1.141,76	
B6	Imponibile IVA	€ 29.685,84	€ 29.685,84
B7	IVA su spese tecniche 22%		€ 6.530,89
B8	Contributo ANAC		€ 2.000,00
B9	Indennità di esproprio		€ 11.875,77
B10	Maggiorazione per cessione bonaria (10% di B9)		€ 1.187,58
B11	Indennità occupazione temporanea		€ 49,80
B12	Varie, imprevisti e arrotondamenti		€ 20.932,58
B13	Collaudo dei Lavori compreso IVA		€ 8.471,21
B	SOMMANO		€ 390.604,73
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO		€ 3.100.000,00

dando atto che fanno parte del quadro economico sopra menzionato i servizi di progettazione affidati a:

- Ing. Mauro Ghini con determinazione dirigenziale n. 615 del 24/07/2024 per € 140.395,77 cassa e IVA compresa;
- Geol. Franco Duranti con determinazione dirigenziale n. 524 del 28/06/2024 per € 33.062,00 cassa e IVA compresa;
- Dott.ssa Elena Pecchioli con determinazione dirigenziale n. 523 del 28/06/2024 per € 10.000,00 cassa e IVA compresa;

- 4) Di dare atto che le somme relative al quadro economico troveranno copertura finanziaria per € 2.000.000,00 con finanziamento della Regione Toscana e per € 1.100.000,00 con finanziamento comunale, successivamente a Variazione di DUP;
- 5) Di dare atto che la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al punto 1 sarà convocata non appena saranno disponibili gli elaborati progettuali a completamento, relativi alla VINCA e assoggettabilità alla VAS;
- 6) Di provvedere con il presente atto, e per le motivazioni riportate in premessa, alla dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza del progetto ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001;
- 7) Di dare mandato al dirigente affinché provveda tempestivamente al reperimento di tutti i pareri, alla redazione ed invio degli atti consequenziali volti all'occupazione di urgenza delle aree, alla redazione della determinazione a contrarre, all'espletamento della gara ed al conseguente affidamento dei lavori;

- 8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 TUEL 267/00.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

VILLANI ALESSANDRO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 97 DEL 29-11-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - SENTENZA N. 15844/2024

IL RESPONSABILE U.O.A. PROPONE IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza” :
n. 15844/2024

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il Consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

concordemente al prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

ogni ufficio è tenuto a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, con la redazione di apposita relazione istruttoria, da allegare alla delibera.

Atteso che in data 24/10/2024 Prot. 46071 Agenzia Delle Entrate- Riscossione ha comunicato a questa Amministrazione di aver liquidato l'importo totale di quanto disposto con Sentenza n. 15844/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile - il 20/10/2024, depositata in cancelleria il giorno 21/10/2024 a favore del procuratore antistatario del sig. M* P*, Avv. Silvia Policella con studio Legale a Roma in Via delle Milizie 22, il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario solidale con Agenzia Riscossione, al pagamento delle spese di giudizio quali parti convenute, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali oltre € 50,00 per spese oltre accessori come per Legge per un totale di € **1.844,00**. Pertanto la quota parte spettante a questa Amministrazione, condannata in solido al pagamento, ammonta ad € **922,00** come di seguito indicato;

onorari di giudizio	€ 1.500,00
spese generali 15%	€ 225,00
CAP 4%	€ 69,00
IVA 22%	€
Spese vive	€ 50,00
TOTALE	€ 1.844,00

Considerato che, nel caso di specie, il Comune provvede al riconoscimento ed al rimborso della propria quota parte come stabilito in sentenza.

Visto: il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti : i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto: il vigente Statuto Comunale;

Visto: il vigente Regolamento di contabilità;

Visto: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 15844/2024 riferito alla spese di giudizio da corrispondere alla Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha liquidato l'intera somma a favore dell'Avv. Silvia Policella;

- 3) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 4) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di **Euro 922,00** graverà sul capitolo 169000 “quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenza esecutive” del bilancio 2024/2026 – piano dei conti 01.03-1.10.99.99;
- 5) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 6) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 97 DEL 29-11-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - SENTENZA N. 15844/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 02-12-2024

Il Responsabile del servizio

Scotto Rita



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 97 DEL 29-11-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 - SENTENZA N. 15844/2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 10-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 107 DEL 10-12-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TRIBUNALE DI GROSSETO N. 892/2024

L'Assessore Silvano Scotto propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

– ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

– il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione “sentenze esecutive”, è da intendersi, in via di estensione, nel senso di “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale” (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Vista la Sentenza n. 892/2024 pubbl. il 05/11/2024 con la quale, nel ricorso iscritto al N. 851/2017 REG. GEN della Sez. Civile del Tribunale di Grosseto, il Sig M.S. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di giudizio.

Dato atto che con nota prot. n 48583 del 11-11-2024 trasmessa via pec dall'Avv. Mirko Bandiera iscritto all'Albo degli Avvocati di Viterbo, in ragione del disposto della L. 53/94 e successive modificazioni, quale difensore del sig. M.S., giusta procura alle liti rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 c.p.c. sono state richieste al Comune le spese di lite così come liquidate dal Giudice.

Dato atto che il debito derivante da sentenza ammonta a complessivi € 3.310,84 così come analiticamente riportato:

a)

onorari di giudizio Trib	€ 2.540,00
Spese forfetarie 15%	€ 381,00
CAP 4%	€ 116,84
IVA 22% (non dovuta)	
Spese esenti	€ 273,00

Sommano € 3.310,84

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a € **3.310,84** in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le premesse e l'allegata Sentenza Trib. di Grosseto n. 892/2024 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza Trib. Di Grosseto n. 892/2024;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € **3.310,84** grava sul capitolo 169000 “ quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A “ bilancio 2024 – 2026 – piano dei conti 01.11-1.03;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 107 DEL 10-12-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA TRIBUNALE DI GROSSETO N. 892/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **10-12-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 107 DEL 10-12-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TRIBUNALE DI GROSSETO N. 892/2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 113 DEL 16-12-2024

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SUGLI IMMOBILI SITI NELLA ZONA PEEP DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO COMPENSORIO PEEP DENOMINATO "PORTO ERCOLE - LOTTO S3" - CONDOMINIO "LUPACANTE"

PREMESSO CHE:

- con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2009 e n. 48 del 01/07/2009, veniva approvato uno schema di convenzione per definire le condizioni generali che avrebbero regolato il trasferimento del diritto di proprietà delle aree incluse nei piani per l'edilizia economica e popolare;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 22/10/2010, veniva dato indirizzo di procedere all'individuazione delle aree da includere nell'iter procedimentale ed alla determinazione del valore del corrispettivo per ciascuna area;
- con la determina n. 393 del 13/07/2012 ad oggetto: *"Piani di Edilizia Economica e Popolare – trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà – individuazione aree e determinazione valori"* con la quale si individuavano le zone PEEP site nel territorio comunale in cui procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
- con la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28/5/2021, avente ad oggetto: *"Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi realizzati nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (peep), secondo le modalità di cui ai commi 45 e segg. art. 31 legge 448/98. Determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli in seguito*

all'approvazione del D.M. Economia e Finanze n.151 del 28/09/2020” è stata regolata la modalità attraverso cui è possibile provvedere all'affrancamento dal vincolo del prezzo dietro corresponsione di un corrispettivo;

- con la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022, avente ad oggetto: *“Aree p.e.e.p. - rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione relativi agli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata/convenzionata realizzati nel regime convenzionale di cui all'art.35 della legge 865/1971, ai sensi del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 28/09/2020 n. 151 e della legge n. 108 del 29 luglio 2021. Approvazione regolamento, schema convenzione, modulistica e determinazione dei diritti di istruttoria”*, è stato ulteriormente regolata la modalità attraverso cui è possibile provvedere all'affrancamento dal vincolo del prezzo, dietro corresponsione di un corrispettivo;
- con le predette deliberazioni di Consiglio Comunale non si era provveduto a regolare le modalità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà nel rispetto di quanto previsto all'art. 42 comma 2 lettera l) del D lgs 267/2000, che ricomprende fra le competenze tassative del Consiglio le alienazioni immobiliari;

DATO ATTO CHE in base all'art. 10 quinquies, della legge 20 maggio 2022 n. 51 di seguito integralmente richiamato, che ha nuovamente modificato i commi 47, 48 e 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione”*;

b) al comma 48, primo periodo, le parole: *“dell'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”*;

c) al comma 48, secondo periodo, le parole: *“con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000*

per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione” sono soppresse;

d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi;

e) il predetto articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato poi modificato dall'art. 37 ter della Legge 79/2022 in sede di conversione del predetto DL 36/2022 con l'aggiunta del seguente comma 1-bis. *“Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto”;*

RILEVATO che, con le modifiche introdotte dal suddetto articolo:

- si modifica nuovamente il comma 48 che disciplina le modalità di calcolo dei corrispettivi di riscatto indicando quale valore iniziale della formula per il calcolo dei corrispettivi stessi quello determinato ai sensi del c.1 art. 37 DPR 327/2001, ovvero il Valore Venale dell'area;
- vengono rimossi i limiti di Euro 5.000 e di Euro 10.000 per i corrispettivi calcolati sia ai sensi del comma 48 che del comma 49 bis;
- il comune deve trasmettere, entro novanta giorni dall'istanza, le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.

ATTESO che la predetta vigente legge 448/1998 all'art. 31, al comma 46, riconosce in capo ai Comuni la facoltà di sostituire le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971 e ss.mm.ii, con cui venivano cedute le aree in diritto di superficie relativamente alle convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge 179/1992, con le convenzioni di cui all'art. 8, commi 1,4 e 5, della legge 10/1977, oggi art. 18 DPR 380/2001, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48 della predetta legge 448/1998 art. 31;

CONSIDERATO che sul territorio comunale insistono delle aree PEEP le cui convenzioni stipulate ex art. 35, della legge 865/1971, sono state sottoscritte da più di venti anni;

ATTESO, inoltre, che l'intervenuto comma 49 bis dell'art 31, legge 448/1998 e ss.mm.ii, dispone altresì che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità immobiliari e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle predette convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971 e ss.mm.ii., con cui venivano cedute le aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà per le convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge 179/1992, possono essere rimossi, stipulando apposita ulteriore convenzione, che preveda le seguenti condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
- b) che venga pagato un corrispettivo in favore delle casse comunali;

CONSIDERATO altresì che già negli anni passati è stato manifestato l'interesse da parte dei singoli proprietari delle unità immobiliari edificate nei comprensori PEEP di addivenire allo svincolo del prezzo di vendita imposto unitamente alla stipula della convenzione di trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o di eliminazione da ogni vincolo di godimento;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19-06-2023 avente ad oggetto: "Trasformazione del diritto di superficie in proprietà e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nelle zone PEEP del Comune di Monte Argentario comprensori PEEP denominati S.E.C.A.M.I – LA CONCHIGLIA - COOP.PROGRESSO – determinazioni" con la quale è stata approvata la nuova bozza di convenzione relativa alle modalità di trasformazione del diritto di superficie in proprietà avente ad oggetto le unità immobiliari per le quali risulta decorsi, almeno venti anni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 35 legge 865/1971 ed almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'unità immobiliare;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19/10/2023 avente ad oggetto: "Trasformazione del diritto di superficie in proprietà e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nella zona PEEP del Comune di Monte Argentario comprensorio PEEP denominato CO.GRA.E. Condominio Le Palme e definizione delle dilazioni di pagamento dei corrispettivi", con la quale sono stati ratificati i valori venali a metro quadrato per comprensorio nonché la metodologia di calcolo adottata e i relativi corrispettivi come definiti con la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 21/9/2023, è stata approvata la modalità di dilazione dei corrispettivi da versare, consentendo, anche per le istruttorie in

itinere, la rateizzazione della somma da corrispondere al comune per la cessione in proprietà dell'area fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare senza nessun onere aggiunto, con la precisazione che si addiverrà alla sottoscrizione della convenzione col Comune di Monte Argentario solo al momento del pagamento dell'intero importo e conferito mandato al dirigente del DIP. 2 – Area Pianificazione Territoriale - Settore 2 - Ufficio Patrimonio affinché sottoscriva, per la parte pubblica, le singole convenzioni come da schema di atto di convenzione approvato con la richiamata deliberazione C.C. n. 49/2023, relativa alle modalità di trasformazione del diritto di superficie in proprietà avente ad oggetto le unità immobiliari per le quali risulta decorsi, almeno venti anni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 35 legge 865/1971 ed almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'unità immobiliare;

CONSIDERATO che la legge 448/1998, art. 31, commi 45-50, riconosce in capo al Comune la facoltà di attivare i predetti procedimenti, finalizzati alla stipula di apposite convenzioni a favore delle proprietà richiedenti, a fronte di versamento di un determinato corrispettivo;

RITENUTO quindi opportuno attivare le suddette procedure relativamente alle manifestazioni d'interesse presentate per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativo al:

COMPRENSORIO PEEP – PORTO ERCOLE – LOTTO S3 – COOP. ED. “S. ERASMO”

Identificativi catastale

Comune di Monte Argentario foglio 74 Particella 340 superficie mq. 900,00

indirizzo Via dell'Ostro n. 6, Porto Ercole - Condominio “Lupacante”

COMPRENSORIO PEEP denominato “PORTO ERCOLE” – LOTTO S3

PRESO ATTO della modalità di valutazione di stima dei corrispettivi relativi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e del relativo elenco con la ripartizione del valore (Allegato A), acquisite da questa Amministrazione con Prot. n. 54390 e n. 54393 del 17/12/2024, redatta dal tecnico incaricato da questa Amministrazione Geom. Pitti Gino, iscritto all'Albo dei Geometri di Arezzo con il n. 1933 con Determinazione Dir. n. 561 del 10-07-2024 – n. CIG: B25247D8BF, che qui si allegano come parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO inoltre di dover aggiornare la modalità di dilazione dei corrispettivi da versare, consentendo, anche per le istruttorie in itinere, nello spirito di agevolare il cittadino affinché si determini la massima adesione all'iniziativa, alla rateizzazione della somma da corrispondere al comune per la cessione in proprietà dell'area fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare senza nessun onere aggiunto, con la precisazione che si addiverrà alla sottoscrizione della convenzione col

Comune di Monte Argentario solo al momento del pagamento dell'ultima rata o delle rate rimanenti;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata, riproposta e oggetto di specifica approvazione;
- 2) di prendere atto dei valori venali a metro quadrato per il comprensorio PEEP denominato PORTO ERCOLE – LOTTO S3, ubicato nel Comune di Monte Argentario al foglio 74 Particella 340 corrispondente a Via dell'Ostro n. 6, Porto Ercole - Condominio "Lupacante", nonché la metodologia di calcolo adottata e i relativi corrispettivi, riportata nell'allegato A;
- 3) di approvare la modalità di dilazione dei corrispettivi da versare, consentendo, anche per le istruttorie in itinere, alla rateizzazione della somma da corrispondere al comune per la cessione in proprietà dell'area fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare senza nessun onere aggiunto, con la precisazione che si addiverrà alla sottoscrizione della convenzione col Comune di Monte Argentario solo al momento del pagamento dell'intero importo;
- 4) di conferire mandato al dirigente dell'Ufficio Patrimonio affinché sottoscriva, per la parte pubblica, le singole convenzioni come da schema di atto approvato con la richiamata deliberazione C.C. n. 49/2023, che verranno stipulate da notai scelti dai singoli istanti;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 113 DEL 16-12-2024

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SUGLI IMMOBILI SITI NELLA ZONA PEEP DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO COMPENSORIO PEEP DENOMINATO "PORTO ERCOLE - LOTTO S3" - CONDOMINIO "LUPACANTE"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 113 DEL 16-12-2024

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SUGLI IMMOBILI SITI NELLA ZONA PEEP DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO COMPRENSORIO PEEP DENOMINATO "PORTO ERCOLE - LOTTO S3" - CONDOMINIO "LUPACANTE"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 17-12-2024

Il Responsabile del servizio

Taccioli Stefano